

## TORNATA DEL 19 OTTOBRE 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Domande d'urgenza — Giuramento del deputato Destefanis — Congedo al deputato Sault — Continuazione della discussione sulle aggiunte al Codice civile — Quotità dei beni disponibili per testamento — Il ministro di grazia e giustizia ritira l'articolo 8 del progetto — Opposizioni dello stesso ministro e del deputato Cavour all'articolo della Commissione — Discorsi in favore del deputato Chenal — Contro dei deputati Airenti e Rossi — Osservazioni del ministro dell'interno — Emendamento del deputato Delachenal — Spiegazioni del guardasigilli e del relatore della Commissione — Obbiezioni del deputato Bunico sulla legittima spettante agli ascendenti — Proposta del ministro dell'interno di rinviare l'articolo alla Commissione — Richiami del deputato Guglianetti — Proposta del deputato Cavour della questione pregiudiziale, che non è ammessa — Rinvio dell'articolo alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**BUTTINE**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

**MICHELINI G. B.**, segretario, legge il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

1738. Descalzi Dionigi chiede non vada impunito l'autore d'un libello infamatorio contro Carlo Alberto, pubblicato in Casale sotto il titolo di *Lettera di Cneo Sulpizio Numitore a suo zio*.

1739. Ligaluppi, rettore parrocchiale di Senorbi, in Sardegna, si lagna di una sentenza pronunciata dalla curia arcivescovile di Cagliari, contro la quale non sa a chi appellare, stante la attuale mancanza del giudice di appellazione e gravami.

1740. Boglione Giuseppe, Lamberto Guglielmo, Lanero Pietro, Taricco Giovanni, Bergese Rocco, Cavalotto Giacomo, Grande Lorenzo, Marengo Francesco, Celario Lorenzo, Colombano Gabriele e Diale Giorgio, tutti già militari dell'esercito francese, chiedono di essere reintegrati nelle loro pensioni.

1741. Todros Debenedetti, di Asti, propone alcuni provvedimenti riflettenti il personale dei giudici di mandamento.

1742. Isaia Catterina chiede che suo marito, soldato nell'8° reggimento di fanteria, sia riammesso nella categoria dei provinciali da cui fu tolto per essersi assentato, unitamente ad altri dieci compagni, dal corpo.

1743. Delpino Filippo, direttore-capo del servizio stenografico di questa Camera, cui sembrano erronee le osservazioni fatte dal cavaliere Matteucci nella sua petizione relativa ad un nuovo miglior sistema stenografico nazionale, dichiara esser disposto a fare un esperimento comparativo, ove così piaccia alla Camera.

1744. Albano Giovanni Battista, da Verolengo, già soldato dell'esercito francese, chiede di essere reintegrato nella sua pensione.

1745. Pirisi, di Sanele, capitano baracellare, chiede il condono della regia quinta per la parte non esatta, e la restituzione della già versata.

1746. Molti abitanti di San Giovanni della Porta chiedono

che i terreni comunali soggetti all'imposta per l'arginatura dell'Isère siano divisi fra coloro che contribuiscono al pagamento di quell'imposta.

1747. Gianotto G., di Biella, chiede una pensione per un suo nipote soldato, il quale riportò varie ferite alla battaglia di Novara.

1748. Degiuliani Vincenzo, di Torino, chiede che l'amministrazione dell'opera di San Paolo sia assoggettata alle autorità legali e che siano esaminati i conti della medesima.

1749. Nisi Luigi propone si facciano interpellanze ai ministri sull'esito delle petizioni loro trasmesse, e queste con le relative risposte siano pubblicate nel foglio ufficiale.

1750. Poli G. B., di Brescia, studente, già soldato nel reggimento Novara cavalleria, domanda gli sia restituita una somma che gli fu carpiata con abuso di potere nel rilasciargli il congedo.

1751. Ricchini Giuseppe, di Tortona, chiede che gli affari ecclesiastici siano affidati al ministro dell'istruzione pubblica, e l'amministrazione delle poste al dicastero delle finanze.

1752. Borghi Angelo chiede che i segretari comunali siano tenuti allo smaltimento della carta bollata per conto delle finanze.

1753. Ferrari Francesco chiede la soppressione del Senato del regno e della Camera dei conti.

1754. Montemagni Pio Lorenzo, già percettore del mandamento del Bosco Alessandrino, chiede una pensione.

### ATTI DIVERSI.

**DESTEFANIS** presta giuramento.

(*Si procede all'appello nominale, il quale però viene interrotto essendosi fatta la Camera in numero.*)

**PRESIDENTE.** La Camera essendo ora in numero, le sottometto l'approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

(La Camera approva.)

**BUTTINI.** La petizione 1745, sporta dal signor Delpino, ha stretta relazione con un'altra presentata un mese fa dal signor Matteucci.

Ora, siccome questa fu dichiarata d'urgenza, credo che la Camera debba pure riconoscere l'urgenza di quella sporta dal signor Delpino.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**GULLOT.** Pregherei la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 1759 presentata da Giuseppe Licaluppi, rettore parrocchiale nella diocesi di Cagliari.

Il petizionario si lagna dei gravami fattigli dalla curia arcivescovile di Cagliari.

Dice che non trova rimedio a questo perchè non si trova alcun tribunale cui appellarsi, e che molti altri trovansi nella medesima sua condizione.

La Camera ha già sentito molte doglianze riguardo ai tribunali ecclesiastici, e si debbe pertanto trovare un rimedio a questi mali.

Per questi motivi pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**ARNULFO.** Fu letta or ora una petizione di certo Gianotti, il quale chiede che si accordi una pensione ad un suo figlio ferito a Novara. Io non entrerò nella questione se vi abbia o non abbia diritto, ma è certo che, qualora l'avesse, è necessario che sia riferita d'urgenza. Per conseguenza chiedo che la Camera voglia dichiararla di urgenza.

**LANZA.** Mi pare che già parecchie volte si è fatto osservare a questa radunanza che tutte le petizioni relative ai militari sono di natura dichiarate d'urgenza. È già una deliberazione presa nell'anno scorso che tutte le petizioni sporte dai militari per motivi riguardanti la carriera militare debbano essere dichiarate d'urgenza.

**ARNULFO.** Purchè si metta d'urgenza, la mia domanda è abbastanza soddisfatta.

**MARI.** Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione che porta il numero 1750. Essa è sporta da Giovanni Battista Poli, di Brescia, ed ha per oggetto la restituzione di una piccola somma di danaro statagli presa per saldo di un suo debito presso l'amministrazione del corpo al quale apparteneva come soldato, non ostante l'ordine in contrario del Ministero, come assicura il petizionario.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**SERPI.** Sarei a pregare la Camera che dichiarasse doversi mandare alla Commissione creata per la legge sulle compagnie baraccellari in Sardegna la petizione 1745 che tratta di queste.

**PRESIDENTE.** Secondo una deliberazione presa già altra volta dalla Camera, quando vi sono delle petizioni analoghe a qualche legge, esse passano prima alla Commissione delle petizioni, e poi direttamente alla Commissione che si occupa della legge in questione. Per conseguenza la petizione cui accenna il deputato Serpi seguirà questa via.

Il deputato Sauli Francesco Maria chiede un congedo di un mese esponendone i giusti motivi.

(La Camera accorda.)

#### CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL CODICE CIVILE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sulle modificazioni ed aggiunte proposte al Codice civile.

Ora la discussione debbe versare sul seguente articolo, formante di per sè una legge particolare:

« Le liberalità per testamento non potranno eccedere la metà dei beni del disponente, quando questi, morendo, lascia uno o due figli legittimi o legittimati, ed un terzo quando ne lascia un numero maggiore; su questa base si farà luogo in favore delle persone contemplate nell'articolo 720 alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni fra vivi, a termini della sezione 2<sup>a</sup>, capo 3, titolo II, e del capo 3, titolo V, libro III del Codice civile. »

È aperta sul medesimo la discussione generale.

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** La Camera nella tornata di ieri decretò doversi pareggiare nelle successioni intestate i maschi alle femmine. Convien dire adunque che le ragioni da me addotte in contrario non avevano quel peso che pure io credeva che avessero, ovvero non abbia io avuto tanta facondia che basti per trasfondere nella Camera quell'intimo convincimento che io aveva sulla opportunità di migliorare bensì la condizione delle femmine, senza portare fin d'ora la cosa all'ultima sua conseguenza di un perfetto pareggiamento.

Ciò non pertanto io me ne darò facilmente pace, conscio di avere, per quanto era in me, sostenuto quella causa la quale sembrava conforme all'utile delle famiglie, al bene generale dello Stato.

Quello che riesce ora duro alquanto e spiacevole si è di vedermi nella necessità di dover ritirare quella proposta che per mezzo mio si era fatta, e che forma il soggetto dell'articolo di legge posto ora in discussione intorno all'ampliamento della legittima, ed il conseguente restringimento in egual misura della disponibilità dei genitori.

Questa proposta non era da me fatta isolatamente in modo che un tutto da sè costituisse; ma era consociata col divisamento di migliorare per questa via la condizione delle femmine, cioè restringendo da un canto la disponibilità dei genitori, onde impinguare la legittima da attribuirsi ai figli, e procacciando dall'altro canto che, come già ebbi a dire, questa legittima le figlie venissero a conseguirla veramente intiera.

Ma la proposta del Ministero, perchè si diminuisse la disponibilità dei genitori con la conseguente ampliamento della legittima, mancherebbe ora della necessaria correlazione, poichè piacque alla Camera di adottare un sistema al tutto contrario a quello del Ministero. Non è sorta, ch'io mi sappia, fino ad ora alcuna lagnanza intorno alla misura della legittima e della corrispondente disponibilità ai genitori attribuita, talchè fosse necessario il portar la mano su questa parte del Codice civile.

Ognuno sa come la disposizione del Codice civile, in ordine alla disposizione della legittima, sia in massima presa dal diritto romano, il quale stette lungamente in vigore presso di noi; anzi il diritto romano trovasi ancora migliorato a vantaggio della prole ed a discapito dei genitori, in quanto che ognuno sa che, secondo le leggi romane, per fare passaggio dal terzo alla metà si richiede che il numero della prole ecceda quello di quattro, invece che a termini del Codice basta che ecceda il numero di due perchè questo passaggio si operi.

Non vi era adunque ragione verosimile e sufficiente per toccare in questa parte alle disposizioni del Codice civile con danno di quella stabilità che le leggi deggiono ottenere, senza di che la loro autorità verrebbe meno. Le leggi non vogliono essere variate o modificate senza gravi e sufficienti motivi; perciò il Ministero non avrebbe certamente proposto

di variare la disposizione del Codice civile di cui è discorso, se non avesse giudicato conveniente di combinarla, siccome fece, con altre disposizioni, da cui non dovrebbe, a suo avviso, andar disgiunta.

D'altronde, quando pure fosse per qualche ragione conveniente di ritoccare anche in questa parte il Codice civile, non vi sarebbe, per ora, urgenza di farlo.

Ben sa la Camera essersi creata un'apposita Commissione onde vedere in quali parti sieno da emendarsi le disposizioni dei nostri Codici, e come debbano essere poste in relazione colle libere istituzioni, delle quali presentemente godiamo. Ma, in verità, non appare alcuna urgenza di comprendere immediatamente fra le disposizioni del Codice civile quella per cui si vorrebbe ora variare la misura della legittima.

Ma altre ragioni vi sono per cui il Ministero s'induce a ritirare la sua proposta sull'ampliamento della legittima. La Camera, invece di adottare il progetto del Ministero circa al miglioramento della condizione legale dei figli di famiglia, procedette molto più avanti, decretò cioè dover cessare la patria potestà appena il figlio abbia raggiunta l'età maggiore.

Così fatta disposizione spoglia i genitori dei mezzi che la legge poneva loro in mano per dare un opportuno indirizzo al figlio già fatto maggiore, negli anni almeno della prima giovinezza, quando inesperto ancora si trova in balla delle passioni.

Ma fatto questo primo passo, sciolta la patria potestà nella sua radice, appena cioè il figlio sia giunto all'età maggiore, parmi sia meno provvido, meno consigliato l'allargare di tanto la legittima e diminuire la disponibilità in modo che il padre non abbia più alcun mezzo, nè coll'allettamento di un premio, nè colla minaccia di un castigo, di contenere in officio la sua prole negli anni almeno i più tempestosi della vita.

A questo riguardo pregherei la Camera a voler permettere che io ritorni alquanto sopra quella sua deliberazione, la quale induce la cessazione della patria potestà appena il figlio sia giunto all'età di anni 21, non già perchè io presuma in alcun modo di censurarla, ma solo per dedurne la conseguenza che, dopo fatto quel primo passo, dopo sciolta la patria potestà, si debba almeno conservare nei genitori quella misura di disponibilità che è stabilita dal Codice. Sarebbe, io credo, cosa veramente perniciosa il togliere di mano ai genitori quest'unico mezzo che loro rimanga per contenere in dovere la prole.

Perciò io desidero che tutto ciò che sono per dire a questo riguardo si abbia dalla Camera come unicamente rivolto al fine di distorla dall'abbracciare la proposta della Commissione per cui venga diminuita la disponibilità dei genitori, e sia ampliata la misura della legittima (dico la proposta della Commissione, poichè il Ministero ha ritratta la sua).

La patria potestà, o signori, venne da eloquenti oratori, i quali col lenocinio del dire seppero condire le loro ragioni ed accrescerne l'energia, venne, dico, dipinta sotto un aspetto affatto sfavorevole.

A loro giudizio, la patria potestà non è che un'arma posta nelle mani dei genitori, della quale ben sovente abusano in danno della prole; dessa non è che un mezzo per inceppare la libertà di azione dei figliuoli; i padri, al dire di costoro, non saprebbero usare della loro potestà in vantaggio della prole, ma la farebbero servire ai bassi calcoli della loro cupidigia.

Venne ancora supposto che il figlio, giunto alla maggiore età, abbia tanto giudizio, tanto senno che basti per condursi

a governare da sè stesso le cose sue, senza più aver bisogno della paterna scorta.

Questa supposizione, o signori, io la credo assolutamente contraria al vero, e mi pare non esservi altro criterio, altra norma giudicatoria ammissibile su questo particolare, tranne quella di interrogare la natura, e di cercare come risponda l'esperienza.

Se interroghiamo la natura, ella ci risponde che ha istillato nel cuore del padre un sì tenero e sviscerato amore che mai non sarà per usare dell'autorità che la legge gli consente se non che in vantaggio della prole.

Se consultiamo l'esperienza, noi veggiamo del pari essere rarissimi gli esempi nei quali i padri abbiano usato del potere che la natura e le leggi accordano, non per migliorare la condizione della loro prole, ma piuttosto per recar danno alla medesima. Tuttavia, discorrendo gli effetti della patria potestà, v'ha chi pretende mostrarli più nocivi che utili alla prole.

Si dice primamente non essere l'usufrutto che un vantaggio attribuito ai genitori senza niun titolo plausibile; ma pure l'usufrutto fu accordato ai genitori non tanto per rifarli delle spese sostenute a pro dei figli, quanto per impedire che essi negli anni più pericolosi abbiano un'esca per alimentare i vizi che fomenta l'ardore degli anni giovanili. Si adduce quindi la facoltà dell'incarcerazione coll'intervento dei magistrati.

A questo riguardo anche l'esperienza parla piuttosto a favore dei genitori che contro di essi, perchè rarissimi sono i casi nei quali un genitore sia ridotto a questo estremo di far incarcerare il proprio figliuolo, e la necessità prescritta dell'intervento, in questi rarissimi casi, dell'autorità giudiziaria, anzichè debba condannarsi è una guarentigia che la legge ha stabilita onde antivenire qualunque sopruso che fosse per succedere.

Si parla ancora della facoltà data al padre di impedire che la prole abbandoni il tetto paterno. Ma pare a me che l'interesse vero della prole sia quello piuttosto di vivere, per il corso almeno degli anni più pericolosi che tengono dietro all'età minore, sotto l'egida salutare dell'autorità paterna, anzichè, rallentato il freno, andar incontro ai pericoli che da ogni lato la circonda.

Si parla infine dell'impossibilità di far certi atti che dipendono dalla continuazione della patria potestà; ma, o signori, niuno è che ignori come tutti i contratti siano permessi al figlio di famiglia, e come egli possa fare tutti gli atti che sono in potere dei padri di famiglia, eccettuato il mutuo. Questa eccezione però, ben lungi che ridondi a danno dei figli di famiglia, è un'istituzione per essi quanto mai salutare, in quanto che i mutui riprovati dal *Senatus-consulto* Macedoniano sono tali da condurre i figli di famiglia alla rovina, quando per l'opposto la stessa prosavissima legge nelle eccezioni che stabilisce provvede espressamente alla specialità dei casi in cui il figlio di famiglia contrattante, anzichè danneggiare sè stesso, faccia il suo vantaggio.

Se adunque noi ci facciamo a riandare i diversi effetti che produce la patria potestà, niuno di essi può considerarsi come cosa veramente nociva ai figli di famiglia. E se la cosa è così, vale a dire che il mantenere la patria potestà, almeno nei primi anni che corrono dopo compiuta la maggioranza dei figli di famiglia, sarebbe stata cosa per essi salutare e nullamente nociva, almeno, o signori, pare che sia necessario, per coordinare la legge, per impedire la distruzione del buon governo nelle famiglie, che il padre ritenga facoltà di premiare quei figli che si mostrino morigerati, docili ai suoi

suggerimenti, e possa minacciare e contenere col timor del castigo quelli che abbiano una contraria condotta e siano meritevoli di riprensione.

I premi e le pene, o signori, sono la molla più possente che muove gli umani petti; di questa molla si vale la società rispetto a tutti i cittadini; perchè adunque vorremo toglierne l'uso ai genitori ed impedire che se ne valgano pel bene della loro famiglia, lasciando cioè loro la facoltà di distribuire una porzione delle loro sostanze a coloro che si mantennero costanti nel dovere e fedeli al filiale rispetto? Per conseguenza non posso a meno che ritirare la proposta fatta di ampliare la legittima e di restringere d'altronde la porzione disponibile dei genitori, sia perchè questa disposizione era legata alla proposta fatta in ordine alle femmine, la quale escludeva il loro pareggiamento coi maschi; sia perchè dopo che venne tolta la patria podestà dalle radici per il figlio giunto all'età scabrosa di ventun anni sarebbe, a mio vedere, consiglio meno provvido il togliere di mano dei genitori quell'unico mezzo che loro rimane per contenere nel dovere la prole.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Cavour.

**CAVOUR.** Signori, una società non può dirsi riunire le condizioni di diritto e di prosperità se non vi esiste un'armonia tra il principio che domina nelle sue leggi politiche e quello che domina nelle sue leggi civili, nelle sue istituzioni economiche.

Quindi io reputo savio consiglio del Ministero l'aver cercato di porre in armonia colle nostre nuove istituzioni alcune parti del Codice civile.

Bene opinava il ministro, ed ottimamente votava la Camera, quando, respingendo la patria podestà, ampliava il principio di libertà, il principio della responsabilità personale, che è la base della libera società.

Opinava saviamente la Camera quando proclamava l'eguaglianza assoluta civile delle femmine e dei maschi; ma io credo che la Camera si allontanerebbe da questo principio se, accogliendo la proposta della Commissione, restringesse nel padre la facoltà di disporre oltre i limiti posti dal Codice civile.

Per provare questa proposizione mi sarà mestieri esporre alla Camera parecchie considerazioni politiche ed economiche; per la qual cosa io pregherò i miei onorevoli colleghi a volermi concedere qualche minuto d'attenzione.

Nell'antica società tutto il sistema politico poggiava su due principii, sul principio di autorità e sul principio di stabilità.

A questi corrispondeva nelle leggi civili l'autorità paterna ampliata oltre modo, e varie leggi che tendevano a mantenere le proprietà in certe determinate condizioni.

Parimente nel reggimento economico esistevano regolamenti che tendevano a mantenere l'industria ed il commercio nello *statu quo*.

Le nuove società riposano sopra un principio affatto diverso.

Nell'ordine politico al principio di autorità venne sostituito il principio di libertà, al principio di immobilità quello del progresso.

Questa gran mutazione fu compiuta in gran parte dal popolo francese quando operò la sua gran rivoluzione. Egli introdusse questi cambiamenti nell'ordine politico col ferro e col fuoco, e quando ebbe distrutto intieramente l'antico edificio politico, commise ai primi giureconsulti della sua nazione la cura di coordinare le leggi civili col nuovo sistema politico.

A quegli esimii giureconsulti è dovuta la gloria di avere

innalzato un gran monumento del genio e della sapienza del secolo attuale, il Codice civile.

Essi erano penetrati da un altissimo dovere, quello di porre in armonia le istituzioni civili col principio politico novellamente introdotto.

La proprietà in Francia era governata da leggi affatto consona al principio politico, al principio dell'autorità e della stabilità; la massima parte dei beni erano posseduti a titolo di fidecommissi, di primogeniture, ed erano vincolati.

Non è mestieri il dimostrare come questo stato della proprietà fosse assolutamente incompatibile col nuovo sistema politico, e come egli non potesse esistere con quel principio di libertà che era irrevocabilmente prevalso nel sistema politico.

Applicarono dessi il principio di libertà al sistema della proprietà, avendo principalmente in mira di distrurre ogni vestigia dell'antico ordinamento economico onde impedire che sopra le rovine fatte dalla rivoluzione quest'ordinamento si riedificasse.

Stabilirono le leggi relative alle successioni, leggi che nell'idea di chi fu autore del Codice civile tendevano massimamente ad impedire la ricostituzione delle grandi proprietà territoriali, ad impedire che il principio di autorità tornasse ad impadronirsi del suolo francese.

Come ognuno facilmente può scorgere, furono adunque le condizioni politiche quelle che guidarono i giureconsulti che formarono il Codice civile.

Poco badarono quei legislatori alle conseguenze economiche di questo loro principio; ed in verità, se si considera lo stato della Francia, quando il Codice fu compilato, non si può fare un rimprovero a quegli uomini eminenti, se badassero solo alle considerazioni politiche, e se forse trascurassero anche troppo ogni altra considerazione.

Ma non mi pare che si possa sostenere menomamente che le condizioni politiche e civili del nostro paese siano analoghe a quelle della Francia.

Appo noi, o signori, anche prima della rivoluzione, ma specialmente dopo di essa, la proprietà si è divisa e suddivisa, e si può dire che in essa non vi è alcun vestigio, o pochissimo almeno, dell'antica organizzazione feudale. Infatti, o signori, dai dati statistici del Ministero risulta che il numero delle proprietà che pagano la tassa al disotto di lire 1,000 sommano a 855,251; che le proprietà maggiori che pagano imposte che superano le lire 1,000 e sono minori di lire 5,000 sono 684; da lire 5,000 a 10,000 sono 88; dalle 10,000 alle 10,000 (nella qual classe si possono considerare le grandi proprietà) si trova solo di 35 individui il numero dei proprietari; e al disopra di 10,000 soli 5 che hanno il privilegio di abitare e possedere nella Lomellina.

È evidente che dietro questi fatti la costituzione economica della proprietà è ben diversa da quella che i legislatori francesi volevano combattere. Infatti, o signori, se esaminiamo la pratica, le abitudini, i costumi del nostro paese, noi vedremo che nell'immensa maggioranza della popolazione non vi è la tendenza a favorire alcuno dei figli maschi, e la eguaglianza nella divisione tra i figli maschi, se si eccettuano alcune famiglie, è già generalmente praticata; e anche in quelle famiglie in cui più tenaci si mantengono forse gli antichi principii, si vede una tendenza progressiva ad un più equo e più giusto riparto, e le antiche ingiustizie non si riproducono, o quasi più, o almeno ciò avviene tanto raramente da non meritare che per questa eccezione si venga a stabilire un principio generale, quando venisse dimostrato che questo principio generale non è conforme al vero inte-

resse dello Stato, alle condizioni economiche della nostra società.

Io dico adunque che da noi non militano quelle considerazioni politiche che possono e debbono aver avuto influenza sull'animo dei legislatori francesi. Egli è vero che la maggior eguaglianza nella parte avrebbe un effetto sensibile per ciò che riflette le femmine, poichè non voglio tacere che è uso generale dei parenti di valersi, se non di tutta, almeno di una gran parte della facoltà che il Codice loro attribuisce, per favorire i figli a detrimento delle femmine; ma, o signori, io non credo che, quando voi sanzionate il principio che vi propongo, foste per porvi in contraddizione col voto che avete dato ieri.

Nella seduta di ieri voi avete proclamata l'eguaglianza civile delle femmine cogli uomini, cioè voi avete proclamato che, quando non vi esista alcuna considerazione legale che potesse far presupporre un diritto maggiore nelle femmine che nei maschi, si dovesse fare fra essi un eguale riparto, si dovesse considerare il diritto degli uni e degli altri come perfettamente eguale; ma non avete sicuramente inteso di decretare che quest'eguaglianza dovesse essere eguale in tutti i casi, quand'anche vi esistessero a favore, sia delle femmine, sia dei maschi, dei titoli particolari.

Fu osservato molto opportunamente nella seduta di ieri da molti oratori che nella costituzione attuale della nostra società, e massime in quella della classe agricola, i figliuoli, abitando col padre, sono essi che cooperano molto più al mantenimento ed all'aumento dell'asse paterno, che non le figlie che, maritandosi, non contribuiscono più nè punto nè poco all'incremento dell'eredità che deesi poi fra gli stessi figliuoli ripartire.

Dunque, se voi voleste stabilire l'eguaglianza del riparto in tutti i casi, invece di sanzionare un principio giusto, un principio conforme alle regole dell'equità, sanzionereste un principio ingiusto; poichè vorreste che partecipassero egualmente gli individui che non hanno lo stesso titolo, lo stesso merito all'eredità paterna.

Io credo dunque che, quand'anche la più larga parte che lascierete al padre torni sino ad un certo punto a favore delle femmine: questo non urta nè punto nè poco col principio di eguaglianza che avete proclamato ieri.

Ma vi ha forse taluno che stima la parità dei diritti dei maschi e delle femmine, nel riparto dell'eredità paterna, tendere a stabilire un ordine economico più conforme al principio di eguaglianza, al principio di libertà; ma questa io credo essere un'opinione affatto erronea, poichè, a parer mio, i fatti dimostrano che l'eguale divisione fra i maschi e le femmine, invece di tendere alla maggior divisione delle proprietà, invece di impedire la costituzione dei grandi patrimoni, ha una tendenza affatto opposta.

Infatti, o signori, io sono lontano dal contestare le lodi che ieri si sono tributate al gentil sesso: io ho fatto plauso alle eloquenti parole del deputato di Moutiers quando ricordava alla Camera i titoli che hanno le donne alla gratitudine, alla riconoscenza dell'umana società; ma la verità mi costringe a dire che, se esse hanno meriti molti, hanno anch'esse alcuni difetti. (*Ilarità generale, rumori*) Io credo che una verità non possa offendere. (*No! no! Continui*) Sono le donne forse più accessibili degli uomini agli stimoli della vanità, e questi stimoli della vanità (*Risa, e voci: Avanti! avanti!*), questi stimoli della vanità, dico, esercitano un'influenza gravissima nei matrimoni: onde si vedono le donne soventi volte determinarsi nella scelta di un marito dall'elevatezza della sua condizione sociale, dal posto che egli occupa nel mondo, e si ve-

rifica che nei paesi in cui generalmente la sorte delle donne è più larga, ove la parte loro ereditaria è maggiore, più rapidamente si compongono e si costituiscono le grandi fortune. Mi basterà citare un fatto per provare questo mio teorema: in Francia, mentre esisteva ancora una Camera dei pari ereditaria, era cosa conosciuta che un primogenito di pari poteva domandare nel mercato dei matrimoni una dote di un milione e mezzo, nè si incontrava alcuna difficoltà per trovare questa dote. Questo prova che quando generalmente le donne sono largamente dotate hanno una tendenza ad unirsi a quelli che posseggono maggiori beni di fortuna, od altre condizioni che le pongano in una condizione distinta ed elevata. Io dico dunque che anche per ciò che riflette le femmine il concedere loro una più larga parte dell'asse ereditario non può avere quell'effetto politico che molti forse da questa disposizione aspetterebbero. Ciò posto, se questa riforma non è dettata da un principio politico, bisogna vedere se sia richiesta da bisogni economici, da principii di giustizia e di equità. Io dico che la riforma dalla Camera proposta è direttamente contraria ai veri interessi economici della nostra società, o, per esprimermi in modo più generale, della società moderna.

Ho già osservato che nelle antiche società dominava nell'ordine economico il principio di stabilità, ed ora aggiungerò un'altra osservazione non meno importante, ed è che nell'antica società, debole essendo il commercio, poco estesa l'industria, la massima parte della fortuna sociale consisteva in beni territoriali.

Nelle società moderne invece al principio di stabilità succedette il principio di progresso, di movimento, del cambiamento continuo; i beni mobili crebbero e crescono ogni giorno, onde il rapporto tra i beni mobili e stabili tende sempre ad alterarsi in favore di questi ultimi.

Nella società economica, qual era ordinata altre volte, io in verità non ravviserei un grande inconveniente in ciò che la legge determinasse in modo positivo come la divisione delle successioni debba farsi; non vedrei un grave inconveniente economico in ciò che le facoltà di disporre del padre fossero ristrette in angusti limiti, e dico sinceramente che, ove quella condizione economica dovesse durare, io preferirei di molto il principio adottato nel Codice civile francese, all'antico principio delle primogeniture e dei fidecommessi e di tutti i vincoli che si imponevano alla proprietà.

Ma, o signori, nella nuova società, in cui le proprietà subiscono continue mutazioni, in cui quelli che al loro decesso si trovano avere un patrimonio uguale a quello che hanno ricevuto dal loro padre, lo vedono diminuire ogni giorno, ove la maggioranza della popolazione è in certo modo artefice della propria fortuna, io credo che i vincoli imposti alla facoltà di disporre abbiano un grande inconveniente economico. Infatti onde le società possano prosperare è necessario che questa attività aumenti, che ciascuno faccia i maggiori sforzi onde migliorare la propria condizione, e migliorando la propria condizione aumenta la sua ricchezza particolare, e indirettamente migliora la condizione di tutta la società.

Ogni legge, ogni disposizione che diminuisce questa tendenza all'aumento, che scema lo stimolo che spinge l'uomo al lavoro, all'economia, al risparmio, io sostengo che è contraria al buon ordinamento economico della società, ed è evidente che i limiti che imponete alla facoltà di disporre diminuiscono lo stimolo al lavoro, all'economia, al risparmio. Se volete obbligare il padre a lasciare una parte uguale al figlio che lo ha coadiuvato nelle sue opere, che è stato suo socio nei suoi commerci, nelle sue industrie, ed a quello che

o ha abbandonato in età giovanile; se lo obbligate a fare un uguale trattamento e a quello che fu la consolazione di tutta la sua vita e a quello che gli fu cagione d'infiniti dolori, mentre il primo avrà contribuito all'aumento ed il secondo alla diminuzione del patrimonio, voi diminuirete in lui, lo ripeto, lo stimolo all'economia ed all'attività.

E qui va premessa una considerazione economica che è molto contraria al principio dell'eguale riparto, ma che pure è d'un'evidenza incontestabile. Vi ho fatto osservare come nella società moderna la fortuna si componga di elementi assai diversi da quelli che componevano l'antico edificio sociale, e come attualmente la proprietà territoriale non costituisca più che uno di questi elementi, e forse non il maggiore. Se noi portiamo lo sguardo sull'avvenire, potremo facilmente avvederci che si approssima un'epoca in cui i beni mobili nella somma dei capitali supereranno di molto i beni stabili. Questo squilibrio si verifica già in Inghilterra, e si verificherà in tutti i paesi in cui le fortune si acquistano e si aumentano rapidamente, in cui l'industria ed il commercio (e per l'industria io intendo anche l'industria agricola) operano progressi. In questa circostanza importa assai alla prosperità economica dello Stato che la facoltà di disporre sia larga, che sia conferita al padre un certo arbitrio, giacché il padre sarà sempre quello che meglio di qualunque altro può vedere, può giudicare come questo riparto abbia da essere fatto pel bene e pel vantaggio dei figliuoli, ed anche nel vantaggio economico dello Stato.

Chiunque ha fondato una grande intrapresa industriale od agricola concepisce per la medesima il desiderio di vederla continuare in condizione di prospero successo, e quindi egli nel far testamento cerca di assicurare l'esistenza di questa sua industria, di questo suo stabilimento.

Dunque da questo lato anche io credo che la soverchia restrizione che si vorrebbe imporre alla facoltà di testare sia contro i veri interessi economici dello Stato.

Ma mi si dirà che anche ammesso che l'interesse economico sia favorevole alla libera disposizione dei padri (libertà però che io non intendo allargare oltre i limiti segnati dal Codice civile, e che anche possa essere disposto della metà in tutti i casi), mi si dirà, io dico, che questo sia contro i principii di giustizia e di equità.

Quanto ho già detto relativamente alle figlie mi pare rispondere anticipatamente a questa obiezione.

Il principio di eguaglianza vuole che la legge non faccia distinzione né fra i primogeniti, né fra i secondogeniti, né fra i maschi e le femmine, quando non vi è titolo particolare che militi in favore degli uni o degli altri; ma quando vi sono titoli particolari in favore degli uni o degli altri, io dico che la legge che prescriverebbe l'eguale riparto, il riparto coattivo, è contraria a quello stesso principio di equità e di giustizia che noi desideriamo di applicare nella nostra legislazione. Voi avete saviamente ristretto fra un giusto limite la patria potestà, e la nuova condizione sociale dovea diminuire la forza dei legami che teneva rannodati in un fascio le famiglie. Nei paesi in cui l'industria si svolge rapidamente accade assai di frequente che i figli giunti alla maggior età, anche con consenso del padre, col suo accordo, col suo aiuto abbandonano la famiglia per andare a cercar fortuna, per andare a cercar di costituire una nuova famiglia, e formarsi un nuovo patrimonio.

Ora voi, collo stabilire l'eguale riparto, voi costringete il padre a trattare egualmente quello che rimase con lui e lavorò ad accrescere il suo patrimonio, che quello che, anche senza nessun titolo di demerito, fu già emancipato, tentò la

sorte per proprio conto e costituì un patrimonio da per sé. Anche nel caso in cui il padre abbia emancipato egualmente i suoi figli può darsi, e si darà frequentemente (quantunque la condotta degli uni e degli altri sia stata egualmente lodabile), che agli uni la fortuna sarà stata favorevole, agli altri avversa, e quando sarà nel momento di fare testamento egli abbia a provvedere ed a chi ha acquistato uno splendido patrimonio ed a chi è ridotto in umile condizione; e voi vorrete colla vostra legge costringerlo a trattare egualmente gli uni come gli altri?

Ciò sicuramente non è conforme a quei principii di giustizia che vi animano: vi dico adunque che voi nello stabilire il riparto coattivo andate contro a quei principii stessi che avete proclamato nella tornata di ieri.

Vi è di più, o signori; vi esiste una specie di capitali, la quale non è contemplata dal Codice civile, dei quali però, se si dovesse operare il riparto, egualmente si dovrebbe tener conto. Questi capitali, che in economia politica si chiamano *capitali immateriali*, sono il talento acquistato, la professione guadagnata.

Accade spesse volte che un padre, onde abilitare il figlio a guadagnare il vitto mediante una professione liberale od industriale, fa molti sacrifici, impiega non solo una parte dei suoi redditi, ma una parte dei suoi capitali. Nei tempi passati era invalsa una triste usanza in molti dei nostri contadini; essi consacravano una parte dei loro capitali per far prete un loro figlio.

Quest'usanza sicuramente andrà diminuendo di giorno in giorno, e spero non sarà più cotanto generale, ma se durerà, vi saranno dei padri di famiglia che continueranno a sacrificare una parte dei loro capitali onde far laureare uno dei loro figli, onde aver l'onore di essere un padre di un medico, o di un avvocato, o di un ingegnere. Questa sorta di capitali o signori, hanno un valore reale, e si debbono apprezzare. Non v'ha dubbio che quegli il quale mercè i sacrifici del padre è diventato un buon avvocato, può guadagnare molte mila lire all'anno, e ch'ei si troverà per conseguente in una condizione assai migliore del fratello, il quale è rimasto col padre, il quale forse con egual ingegno ha continuato a dedicarsi alla cura del proprio patrimonio; ora, se voi non lasciate al padre la facoltà di compensare questi diversi sacrifici fra i suoi figli, voi commettete una vera ingiustizia, e nel voler sospingere tropp'oltre il principio della giustizia e dell'eguaglianza, ve ne scosterete affatto.

Nè conviene credere che questi capitali sieno poca cosa, chè io tengo invece per fermo che, se si potessero valutare matematicamente, costituirebbero una parte notevole del patrimonio sociale.

Io vi prego adunque di prendere questo grave argomento in considerazione nella deliberazione in cui siete per entrare.

Io credo di aver dimostrato che la riforma dalla Commissione provocata non è motivata da alcuna considerazione politica, che essa è contraria ai nostri interessi economici, e che non è punto conforme a quei principii di equità e di giustizia che debbono avere sui vostri animi una forza maggiore della politica e dell'economia.

E qui confesso che io veramente non saprei quali obiezioni si potrebbero fare a quanto ho detto, se non traendo esempi dall'operosità in Francia. Ci si può dire: vedete, quegli stessi principii proclamati dal Codice civile in Francia, in un'epoca che voi dite di transazione, furono rispettati e mantenuti intatti dopo cinquant'anni.

A questo risponderò che non credo che la Francia abbia

dato tante prove di sapienza civile e politica da dover essere la sua condotta ciecamente seguita.

Io credo che pei popoli che aspirano a costituire libere istituzioni esistono presso altre nazioni esempi molto migliori. Gli Americani, dopo aver distrutto interamente tutto quanto nella legislazione inglese sentiva di feudalismo e di aristocrazia, lasciarono però sussistere la facoltà di disporre dei beni, e ciò sopra una base infinitamente più larga di quella su cui si fondano i provvedimenti del nostro Codice civile.

Per tornare all'esempio della Francia, mi permetterò una semplice osservazione, che può servire di risposta non solo in questa circostanza, ma in molte altre, in cui l'esempio di questa nostra vicina è invocato, sia per le cose d'amministrazione, che per le cose economiche.

La Francia, dopo avere interamente distrutto l'antico edificio assolutista, ha voluto sciogliere il singolare problema d'introdurre nell'ordine politico il principio di libertà, e di mantenere nell'ordine civile ed economico il principio affatto opposto.

Da 50 anni la Francia progredisce nella via della libertà politica, della democrazia, nel mentre stesso che essa continuamente restringe le facoltà individuali nell'ordine economico, nel mentre stesso che essa va perfezionando ogni giorno più il sistema di una centralizzazione nell'ordine civile.

Io per me dichiaro apertamente che credo che questa via che segue la Francia sia una via fatale che deve condurla, ove non retroceda, ad una sicura ruina. È mia ferma opinione che il voler conciliare il principio della libertà assoluta nell'ordine politico ed il principio d'una specie di assolutismo nell'ordine amministrativo ed economico, debba necessariamente condurla o al socialismo o al dispotismo, e quindi concludo che l'esempio della Francia non sia da imitarsi da noi.

L'argomento adunque che si vorrebbe far valere, tratto da questo esempio, in quanto a me non solo sarebbe di poco valore, ma mi trarrebbe ad allontanarmi dall'imitarlo.

Sembrandomi dal fin qui esposto avere combattuto sufficientemente ogni contraria obiezione desunta da politiche od economiche considerazioni, nonchè qualunque argomento storico, io penso potermi lusingare che la Camera sia per rigettare la proposta della Commissione ed approvare il mantenimento della disposizione del Codice civile, oppure (il che crederei egualmente opportuno) il dichiarare che in ogni caso, qualunque sia la quantità dei figli, la parte disponibile dei genitori sia sempre della metà.

**CHENAL.** Si la loi que vous avez adopté hier par votre vote n'a été faite que dans un but d'égalité, de pondération sociale; si elle n'a été qu'une restitution aux droits consacrés par la nature, vous ne pouvez la contrarier aujourd'hui, infirmer ses tendances les plus légitimes, son application la plus logique. Vous vous démentiriez vous-mêmes en concédant à un père de famille la latitude de disposer à son gré de la plus grande partie de son patrimoine; vous démoliriez l'édifice que vous avez construit. Pour sanctionner votre propre ouvrage vous devez continuer à prêter l'attention la plus soutenue à la voix de la nature jusqu'ici trop longtemps outragée. Différemment votre loi ne serait que la toile de Pénélope, tissée dans le jour pour être défaita dans la nuit; vous imiteriez le travail stérile des Danaïdes. Voulez-vous conquérir la liberté? Favorisez le plus possible l'égalité dans la division des héritages. C'est ce que l'on avait compris sous le régime démocratique d'Athènes, qui avait prohibé toutes les dispositions testamentaires, comme en désaccord

avec la nature, avec la liberté, dans le but de mieux sauvegarder la morale et la félicité publique. Solon, il est vrai, modifia cette loi, mais en faveur de ceux qui mouraient sans enfants; à ceux-là seuls il permit de tester. Quand un citoyen laissait, au contraire, une descendance, il le plaça dans l'absolue impuissance d'avantager un de ses membres au préjudice de l'autre; il considéra que toute prohibition testamentaire, qu'une égale répartition entre tous serait plus morale que toutes les dispositions d'un chef de famille. Ce fut encore dans le but de donner la plus large expansion à la distribution du sol et pour favoriser les mariages que Phaléas de Chalcédoine voulut que le riche dotât des filles pauvres; rien n'était plus rationnel; le célibat pour une vieille fille un rude bât à porter: désir de femme est un feu qui dévore. Pour maintenir le plus possible la division des terres dans une mesure égale, une loi ancienne voulait encore que le particulier opulent adoptât l'enfant de son concitoyen en proie à l'indigence.

Un orateur de cette Chambre a fait allusion à une opinion de Montesquieu, qui prétend qu'une succession n'a pas son origine dans la nature, mais seulement dans la loi civile et politique. Si cela est, le socialisme et le communisme pourraient bien être justifiés; la transmission de la terre devrait alors subir des mutations non pas au gré d'un propriétaire, mais bien au gré de l'association nationale, qui dans ce cas aurait le droit de disposer du sol à son profit. Force est donc d'opter. Si c'est la nature qui doit être la régulatrice de l'héritage, il faut le partager entre tous les enfants. Si c'est la loi seule, nous sommes ramenés à prendre le plus possible pour mobile l'intérêt des masses. Si c'est enfin la nature et la loi réunies, toutes deux s'accordent pour plaider l'exacte division de la succession entre tous les frères et sans distinction aucune. La nature devra faire taire toute préférence entre des enfants égaux à ses yeux, et, à son tour, la loi devra apporter une condition propre à assurer l'équilibre social. N'oublions pas que c'est en méconnaissant les lois de la nature que l'on enfante les révolutions, que l'on trouble l'ordre public; quand on a méprisé cette loi sainte, l'on ne peut être admis à se plaindre des germes d'anarchie qui fomentent dans la société, que l'égoïsme de quelque exploitateur a seul fécondé. (*Bravo!*)

N'est-ce pas l'inégalité des fortunes, le trop de richesse d'une part et le trop de pauvreté de l'autre qui ensanglantèrent si fréquemment la Rome des anciens, qui portèrent une classe mourante de misère à solliciter le partage des terres, à demander la promulgation de la loi agraire? N'était-ce pas parce qu'une classe était à la merci de l'autre que tant de troubles surgirent dans cette république? N'est-ce pas encore cette même cause qui donne en France aux doctrines de Fourier et de St-Simon, à celles du communisme, tant de partisans?

Pénétrons-nous bien que les atteintes à la morale ne cesseront de provoquer des orages civils, que toujours ils auront pour premiers auteurs les adversaires des libertés publiques, ceux qui exploitent les souffrances de leurs concitoyens. C'est par leurs attaques systématiques, c'est en se mettant en opposition avec les besoins nationaux, qu'ils égarent la conscience publique. Ils sont à nos luttes ce que sont les ouragans aux houles de la mer.

Aux États-Unis d'Amérique, où il n'y avait pas d'aristocratie, où les privilèges politiques de notre Europe n'existaient pas, le calme naquit immédiatement après la victoire. Les orages s'apaisèrent rapidement. Si en France on n'a pas encore obtenu le même résultat, c'est à la classe privilégiée, c'est à

l'élément usurpateur par nature, qui s'obstine à ne pas vouloir se confondre avec la nation, qu'il faut l'attribuer. Avec l'instruction plus généralisée, à l'aide d'une constance qui ne doit jamais se lasser, le temps de la justice arrivera enfin.

Le champ que des chardons ont envahi pendant des siècles ne se purifie pas en un jour.

Peut-être, nos adversaires comprendront-ils enfin que les colères populaires qui, de leur part, sont un sujet d'accusation continuelle, ne sont que le résultat de l'accumulation des abus, de l'égoïsme, du mépris de l'humanité dont ne cesseront de se rendre coupables ceux qui s'obstinent à ne vouloir rencontrer aucune résistance à leurs actes. Tant qu'ils ne seront pas convaincus que ces ressentiments populaires ne peuvent s'affaiblir que par de larges réformes, qu'en laissant par la presse une issue aux plaintes de ceux qui ont si longtemps souffert, qu'en satisfaisant de légitimes impatiences, l'irritation sera loin de se calmer. Il est de toute équité qu'ils reconnaissent qu'ils ne peuvent plus marcher dans l'ornière du passé, qu'il est des souvenirs longtemps inséparables de la souffrance. A l'aide, et à l'aide seul de cet acte de contrition, de ce *mea culpa*, qui ne sera qu'une amende honorable, toute légitime, les âmes qui ont été si violemment blessées se calmeront. Le régime du passé ne pourrait aujourd'hui se rétablir que par une oppression mille fois plus compressive que celle qui jusqu'ici nous a été si odieuse; avec elle la réaction, qui est une des lois de la nature, une des conditions de l'esprit humain, reviendrait, comme aujourd'hui, reprocher au passé ses méfaits.

L'homme s'obstine à ne pas comprendre que la fausseté d'une idée en enfante d'autres contraires, qui, à leur tour, sont bientôt repoussées quand elles sortent des limites du bon sens.

Si l'on peut convenir que la terre appartienne à l'homme, c'est à la condition qu'il n'en disposera pas au gré de ses passions, mais dans l'ordre le plus régulier, le plus conforme à la morale, en payant la dette qu'il a contractée en se mariant, en léguant la vie à des êtres dont il doit assurer le bonheur selon toutes les facultés que la Providence a mises à sa disposition. Différemment c'est faire naître entre eux des jalousies, c'est créer des germes de haine. Les préférences que les pères de famille manifestent trop ouvertement pour quelques enfants à l'exclusion des autres sont vieilles comme le monde. Elles ont commencé dans la famille de notre premier père et se sont renouvelées plusieurs fois dans les familles patriarcales qui lui ont succédé. L'axiome *rara concordia fratrum* a commencé avec la famille humaine.

Les adversaires du projet de loi raisonnent sans cesse dans l'hypothèse que le père de famille est un être infaillible, qu'il ne peut se tromper. Ils ne semblent pas même se douter qu'il peut être dupe de la dissimulation d'un fils, de sa duplicité; qu'il peut confondre l'hypocrisie avec la vertu, que la prévention et l'orgueil peuvent l'égarer. Qui de nous peut nier que souvent, au lieu de favoriser celui de ses enfants qui, à raison de sa faiblesse, réclame plus impérieusement sa protection, il ne préfère celui qui flatte le plus sa vanité, qui peut le plus se suffire à lui-même, qui a conquis une plus haute position dans le monde? N'est-ce donc pas rendre un service à la société que de limiter la volonté de l'homme par la loi? La nature ne nous dit-elle pas chaque jour ce qu'il y a d'erroné dans le jugement humain? Si le fils de celui qui aura été déshérité vaut souvent plus que l'enfant de celui qui a été institué héritier, n'est-ce pas un motif pour atténuer cette confiance que l'on veut accorder si absolue, si entière à celui qui peut faillir si facilement?

Déshériter un fils, trop affaiblir sa part dans une hoirie, n'est-ce donc pas blesser toute sa descendance, infliger un châtiement à l'innocent à cause du coupable? Il n'y a que Dieu, dont les décrets échappent à notre faiblesse, qui puisse punir sans crainte quelques descendants dans la personne de leurs chefs!

Si nos mœurs reprouvent qu'un père de famille recoure aux lois pour faire punir son fils, cette répulsion ne doit-elle pas être la même à l'encontre d'une exhérédation qui s'assimile à une malédiction paternelle, qui trop souvent contribue (car le malheur a toujours tort) à faire mépriser l'exhéredé par le conjoint auquel s'est associé? Par cette répulsion prévue par l'enfant n'est-ce pas affaiblir le travail que celui-ci pourrait apporter aux intérêts de la maison? Croit-on que celui qui est dédaigné par son père, qui prévoit qu'il n'aura qu'une faible part dans l'hoirie paternelle soit bien disposé à l'augmenter? Oh non!

Ce n'est pas seulement le travail qui est affaibli, c'est la tendresse filiale, c'est le cœur qui se corrompt. Plus j'examine cette question, plus je m'aperçois que les arguments que monsieur le garde des sceaux nous oppose peuvent être rétorqués contre lui; qu'en définitive, c'est la nature dans sa plus large expression qui est la meilleure conseillère, la plus fidèle aux inspirations de Dieu.

A entendre certains gens, améliorer la condition de la femme, ramener le plus possible l'égalité dans la famille, c'est, en quelque sorte, constituer le fouriérisme, rendre la femme égale à l'homme dans l'ordre politique; comme dernier terme de cette pensée, c'est presque l'amener à siéger parmi nous en qualité de député. Cette part excentrique faite au sexe est impossible. Elle ne sera jamais celle que doivent lui reconnaître les véritables amis de l'ordre et de la liberté. Bien que les Gaulois aient eu un Sénat de femmes dont l'histoire a loué la capacité et la sagesse, je crois que par certains dons, par l'organisation plus exquise qui la distingue, dont la nature l'a enrichie spécialement, la femme doit être éloignée des affaires publiques; plus sensible, dominée par le sentiment, cédant plus volontiers aux sensations affectueuses, elle s'appartient moins que l'homme, et par cela seul elle est impropre à un rôle politique que quelques utopistes voudraient lui attribuer. Ce rôle politique accordé à la femme ne trouve sa justification que chez des hordes primitives occupées de chasse, chez des peuples errants, toujours en armes, chez lesquels l'action matérielle, sans cesse en activité, toujours violente, affaiblit nécessairement l'exercice de la pensée. La femme casanière, dont l'âme se repliait plus fréquemment sur elle-même, pouvait chez les Gaulois suppléer à ce qui manquait à l'homme grossier de ces époques reculées. Hors de ces conditions, la femme est appelée par la nature à un rôle tout affectueux, plus en harmonie avec la faiblesse de l'enfance, plus apte à son éducation première, plus propre à secondar les vues de la Providence, à condescendre plus intimement aux désirs de celui que la nature n'a fait le plus fort que parce qu'elle a voulu lui donner l'empire.

La sanction du droit romain qu'on a invoqué pour motiver l'inégalité des partages est d'une faible considération. Ainsi que l'a fait observer Bentham, le droit romain dans tout ce qui touche à la politique, à un ordre d'idées liées avec elle, a été un obstacle à la liberté. Par son immense influence, il a arrêté le développement d'une foule de principes salutaires et par là même a fortifié la servitude. Le nom de *raison écrite* qu'on lui a donné ne peut s'adresser qu'aux intérêts d'un ordre tout individuel, en dehors d'une sphère plus élevée.

Comme opposition à la division française des successions, alors surtout qu'elle peut s'adresser à la femme, on a dit que ce serait une injustice que l'enfant mâle contribue par son travail à la richesse de la maison paternelle, tandis que la femme en se mariant est étrangère à cette amélioration. C'est là de l'ingratitude et de l'erreur. Si l'enfant mâle appartient à une famille aisée, il passe sa jeunesse dans les collèges et dans les Universités, il affaiblit l'héritage paternel; si plus tard, par une position conquise, il réalise un gain considérable, il en fait un pécule à son profit, il s'isole de la maison; si au contraire il est dans l'impossibilité d'obtenir ces avantages, il reste, à la vérité, chez son père, et quand il est marié, il continue de séjourner avec sa femme et ses enfants qui restent à la charge du chef de la famille commune; puis quand les enfants précités seraient en état de travailler, l'aïeul meurt et son héritage est envahi par eux ou par leur père. La sœur de ce dernier, née dans la maison, est ordinairement l'esclave ou la servante de tout cela, et quand elle n'a pu se marier, faute de moyens suffisants, elle est disgraciée par le testament de son père, et comme surcroît à tant d'injustices, elle est souvent méprisée par ceux qui l'ont exploitée!

Pour mieux nous éloigner d'adopter la loi française on a cherché à intéresser le sentiment national, on a presque voulu nous faire rougir de prendre pour modèle des étrangers. Étrange scrupule, alors que le Code piémontais est presque en entier copié du Code Napoléon et qu'à son tour ce dernier a emprunté la majeure partie de ses dispositions au droit romain! Heureusement les inculpations faites, à ce sujet, à la France, pour nous éloigner de la pensée d'adopter ses lois, n'ont aucune portée sérieuse. Si nous voulons nous rendre à l'évidence, nous reconnaitrons que l'égalité des partages est éminemment sage au point de vue politique, comme à celui de la morale; qu'après plus de 40 ans nous pouvons sans danger distancer ce qu'a fait Napoléon au sujet des successions. Je ne sais pas que notre pays, pendant la période française, ait été le moins du monde vicié par cette loi. Il est étrange que l'on craigne d'accepter ce que le despotisme impérial a créé.

Le Code français élaboré avant la législation napoléonienne était bien plus restrictif que ce dernier dans la dévolution des successions arbitrées par un père au profit de l'un de ses enfants; persuadé que la vie domestique se lie étroitement à la vie politique, il avait consacré un principe plus rapproché de l'égalité des partages.

Si Napoléon élargit la faculté testamentaire de disposer, c'est que pour établir d'une manière plus absolue l'influence de l'autorité politique il avait besoin de la naturaliser d'abord dans l'ordre domestique.

Dans l'intérêt de ses pensées gouvernementales, il l'aurait peut-être rendu entière, s'il n'avait compris que c'était heurter avec trop de violence l'opinion de la jeune génération et contrarier quelques développements sociaux qu'il avait intérêt à protéger.

C'est lui qui a dit quelque part, qu'une des causes de l'oppression de l'Italie avait été le peu de soin apporté à l'élévation du sexe dans ce pays. Eh bien! si les femmes ne s'élèvent que par une éducation progressive en rapport avec celle des hommes; associées comme ceux-ci, aux idées de liberté, l'égalité des partages n'est-elle pas une des conditions de cette conquête morale et politique?

Toute inégalité sociale ne peut et ne doit être établie que par et pour la démocratie et dans son seul intérêt.

Si le commerce est aujourd'hui une des conditions d'un État

civilisé, si le mouvement sociale, si la mutation des propriétés sont en harmonie avec lui, si malgré ces vicissitudes le commerce détruit par un côté l'égalité qu'il retablit de l'autre si fréquemment par des capitaux énormes réalisée par quelques négociants, il finit par convertir leurs familles en aristocratie; des bonnes lois civiles, au nombre desquels est l'égalité des partages, doivent tendre le plus possible à ramener l'égalité politique et civile. Cette égalité sera toujours l'âme d'un Gouvernement libre.

Par l'inégalité des partages, la tyrannie double les forces des familles aristocratiques; elle aide à ce luxe écrasant dont elles ont besoin pour fasciner le vulgaire luxe, qui se propage plus ou moins dans les autres classes de la société et qui les corrompt.

C'est par l'usurpation accordée à certains individus qu'un pouvoir despotique fortifie la sienne. C'est le sultan qui dit à l'Arabe: pour adoucir la tyrannie que je ferai peser sur toi, j'exagérerai les droits que la nature t'a accordés sur ta famille; elle te commande d'aimer tous tes enfants également, je te permettrai de méconnaître cette loi. Les prescriptions de la nature, qui sont celles du Créateur, pourront être contrariées par l'homme; elles seront subordonnées à des principes de convention; sous l'apparence de la moralité, je consacrerai l'injustice. Au lieu de cette politique, dans l'intérêt de quelques privilégiés, à laquelle a trait la faculté qu'on veut accorder à un père de n'être limité que le moins possible dans ses volontés, je préfère ce qui peut améliorer la condition du plus grand nombre.

C'est le secret de réaliser un jour le vœu du Béarnais qui se caressait de l'espérance de porter la joie partout, d'enrichir le pot au feu du campagnard de ce volatile des basses-cours qu'il nourrit au profit du riche sans jamais y toucher lui-même.

On a encore prétexté que la femme plus riche serait plus orgueilleuse, plus portée au luxe, à la fois, moins assouplie à son mari et devenue pour lui une source de grande dépense; je répondrai à cela que l'orgueil de la femme opulente n'épouvante guères ses prétendants, que d'ailleurs la progression des richesses généralisée dans le sexe, la fille, malgré l'augmentation de son patrimoine, restera dans une condition proportionnelle à l'égard de ses compagnes. Je dis que par cette progression générale de richesses les avoirs de la fille unique auront moins d'importance.

Quant au luxe, que la femme soit ou non pauvre, cela ne la préserve pas de la volonté et du désir de briller; dans ce but on la voit dépenser toutes ses facultés pour se procurer cette jouissance. C'est précisément la surexcitation du luxe qui doit militer pour l'augmentation de la part héréditaire des femmes. Si chaque jour le nombre des célibataires augmente, n'est-ce pas que les charges matrimoniales les effraient? Pour corriger ce vice, augmentez donc les facultés pécuniaires du sexe à l'effet de favoriser le mariage.

L'aisance sociale la plus équitablement répandue est en outre un stimulant au travail. Montesquieu fait très-bien remarquer que plus les hommes sont riches, plus leurs labeurs sont actifs et féconds. La pauvreté, au contraire, énerve et conduit à l'oisiveté; cette règle est générale. Or, pour qu'un peuple arrive à cette richesse, il faut que chacun soit placé dans la condition la plus rationnelle pour obtenir ce résultat.

M. le ministre a ajouté que la fille portée à condamner la légitime applaudirait à cette même loi, une fois devenue mère d'une famille composée d'enfants de différents sexes.

Cet argument ne vaut rien; quelle valeur aurait une morale variant aux seules impulsions non pas de la justice,

du sentiment personnel justement blessé, mais bien à l'aiguillon de l'orgueil, à celui de tout sacrifier à la volonté d'un nom de famille dans la personne d'un garçon ?

Cette assertion est-elle d'ailleurs bien vraie ? Je vois, au contraire, une mère plus disposée qu'un père à marier ses filles et plus portée à faire des sacrifices à cet effet.

Si la loi qui limite la faculté de tester a été si immorale, si subversive des sentiments de la famille, croit-on qu'en France on se serait prêté à cette immoralité ? S' imagine-t-on que le sentiment moral y soit plus affaibli qu'ailleurs ? Le législateur français se serait empressé, à l'aspect des mauvais effets de cette loi, à la changer. On n'est pas avare des changements au-delà des Alpes.

L'inégalité de tendresse que l'homme manifeste à ses enfants, consacrée légalement par l'imparité des partages, semble d'autant plus condamnable que tout le reste de la création animée paraît s'écarter de toute prédilection quelconque alors qu'elle livre ses soins à ce qu'elle a fécondé, que la nature nous commande de partager également notre affection à tout ce qui émane de nous, que c'est paraître la méconnaissance que de s'écarter de cette loi générale qui ne rencontre des exceptions que dans l'homme ; et cependant il s'agit ici moins d'une opération de l'intelligence, que d'une sensation impérieuse dont les corrélations devraient, comme toutes celles qui se lient à notre organisation, avoir un point de contact, une similitude plus ou moins éloignée, plus ou moins connexe avec les autres êtres de la création.

Pas un animal maltraite sa géniture. Si les êtres qui appartiennent à la nature féline et à quelques autres espèces dévorent la leur, il faut l'attribuer à un désordre, à un trouble momentané des lois normales, à une sorte de perversion dans ces instincts soumis à des lois exceptionnelles. Mais hors ces cas partout la nature vient en aide à ce qu'elle a créé, partout elle lui apporte la protection la plus efficace. L'homme seul dévie de cette loi commune. Il écoute des sentiments étrangers à la nature, au lieu de n'obéir qu'à celle-ci.

L'inégalité des partages n'est pas seulement une aberration de la nature, mais une cause de perturbation sociale, que nous devons prévoir, et à laquelle nous devons chercher à nous soustraire ; c'est cette inégalité dans la part des terres qui perdra l'Angleterre. Dans ce pays, où le système de primogéniture a été adopté, il a fallu, comme je l'ai déjà dit, pour échapper aux misères sociales, qui tôt ou tard amèneront une révolution dans cette Ile, des efforts de génie. Menacée dans la possession de ses terres, l'aristocratie a compris qu'elle ne pouvait la conserver que par une diversion livrée aux imaginations propres à la distraire des pensées qui différemment s'adresseraient aux intérêts de l'intérieur ; elle a très-bien vu qu'elle ne pouvait être la détentrice exclusive des terres qu'en procurant une existence aux déshérités qui sans lui compromettraient un régime aujourd'hui condamné. Deux cents millions d'habitants, chargés de nourrir le léopard, ont suffi pour apaiser sa faim, pour l'empêcher de chercher une pâture sur ses propres terres. Le jour où cette ressource lui manquera, il tournera sa rage contre ce qui l'entoure le plus immédiatement, et ce jour l'Angleterre tombera, comme le colosse aux pieds d'argile.

Les autres États du continent ont-ils cette ressource ? Ont-ils des moyens pour nourrir le peuple au dehors, en le soumettant à des privations extrêmes dans l'intérieur ? Non. La politique la plus sage doit être le bien-être du plus grand nombre ; plus les esprits s'éclairent, plus il est maladroit de blesser les lois de la justice.

Malgré l'équité attachée à sa cause, si la loi qui vous est

soumise est par vous acceptée, elle soulèvera sans doute bien des ressentiments ; ne nous en inquiétons pas : pour moi il me suffit que les considérations que je viens de vous soumettre me paraissent justes, pour que je m'inquiète peu qu'elles soient incriminées par l'égoïsme.

Dans le vocabulaire d'un certain parti il y a longtemps que les mots relatifs à la politique ont une signification à part, diverse de celle que tout le monde y attache. La langue de ces euphémistes feindra de ne voir dans les modifications de la loi testamentaire élaborée par la Commission de la Chambre qu'une immoralité. La passion est condamnée à tout dénaturer jusqu'au sens des mots : pour elle, une dot dérisoire s'appelle légitime en dépit de son illégitimité ; ou dot congrue, malgré son incongruité ; l'absolutisme est un gouvernement paternel ou de droit divin, la police de l'arbitraire est désignée par le nom de *buon governo*.

C'est-là une imitation des anciens qui appelaient Euménides ou bienfaitantes les Furies ; tant il est vrai qu'il n'y a rien de nouveau dans le monde en dépit de tout cela ! Continuons à obéir aux instincts de la justice, à céder aux sentiments qui nous paraissent les plus vrais, à la voix de la conscience. Méconnaître ces actes c'est être sourd aux inspirations que la Providence fait toujours naître chez les hommes qui ont à cœur une mission qui doit être consacrée tout entière aux plus grands avantages de ceux qui nous ont envoyé ici. En conséquence, je demande que la faculté de disposer, alors qu'elle s'applique à des descendants, soit restreinte le plus possible : qu'un père ou une mère ne puissent disposer que du tiers lorsqu'ils ont un enfant, et d'un huitième lorsqu'ils en ont deux ou un plus grand nombre, me réservant de varier la part testamentaire alors qu'il s'agira des collatéraux.

**ARRENTI.** Signori, chi combatteva ieri il pareggiamento dei sessi nelle successioni attribuiva a tal fatto i gravi inconvenienti che il signor guardasigilli enumerò con molta faccenda. Se mal non veggo però, quegli inconvenienti suggeriscono la rievazione non di quella, ma dell'attuale legge, che sola vincola le mani del disponente, e che io credo, almeno per ora, inopportuna.

Questa inopportunità fu già dimostrata dall'onorevole signor guardasigilli sotto l'aspetto della convenienza, e dall'onorevole signor deputato Cavour sotto l'aspetto politico. Io mi limiterò a pochi riflessi per trarla principalmente da che, secondo le nostre leggi ed i nostri costumi, vi sarebbe ingiustizia nell'adozione della proposta misura.

Diffatti, quanto ai nostri costumi è innegabile che presso di noi il vincolo della famiglia è così potente, che quasi mai il padre è abbandonato dai maschi, in guisa che questi, rimanendo perpetuamente con lui, spesso contribuiscono non poco ad accrescerne, e talvolta ne formano il patrimonio : quanto alle nostre leggi poi esse finora vincolano al vantaggio della casa paterna, e la persona e le sostanze dei figli per una buona metà della vita ordinaria dell'uomo, e le femmine sole sentono poco gli inconvenienti di ciò, perchè d'ordinario prima della maggioranza si maritano. Ora, premessi questi fatti, ritengo con tutte le legislazioni, e senza tener conto di qualche caso rarissimo in contrario, cui parve voler alludere l'onorevole signor deputato Chenal, essere sempre ottimo pei figli il giudizio paterno, purchè non gli si tolga la possibilità di dimostrarsi realmente tale.

Se avrete quindi anche votato il pareggiamento dei sessi, e non toccherete alla legittima, la conseguenza sicura di questo savio giudizio paterno sarà ch'esso lascerà o non lascerà avere il suo effetto a quella legge, secondo che le condizioni del padre, i suoi doveri verso i figli, e le particolari

circostanze di famiglia richiedono. Se però coll'alterare la legittima voi toglierete al giudizio paterno la possibilità d'essere molte volte giusto nei termini ordinari, si è allora che voi incapperete o nell'uno o nell'altro di due gravissimi inconvenienti. O il padre avrà ripugnanza a tentar frodi alla legge, ed allora succederà molte volte che la femmina, chiamata a partecipare col maschio a ciò che, senza veramente esserlo, figurerà eredità paterna, profitterà non della sola sostanza di cui dee profittare, ma di ciò anche che è il frutto esclusivo dei sudori e dei beni del figlio con una flagrante ingiustizia. O il padre non saprà piegarsi al rigor della legge, ed allora verrà il caso di quei tanti raggiri, di quelle tante pericolose fiducie, di quei tanti finti contratti che c'indicava ieri il signor guardasigilli, e che, se non fallano alle preconcepite speranze, o non le tradiscono, son sempre sicuramente sorgente di gravi dissidii. Ora, qualunque sia nei diversi casi l'evenienza dell'uno o dell'altro di questi inconvenienti, io non saprei qual si dovrebbe lamentar maggiormente.

Crede taluno (e le discussioni fattesi ieri lo provano) che la pubblica opinione sia ripugnante al pareggiamento dei sessi più che all'ampliamento della legittima; io non lo credo, o signori, e non lo credo per gli stessi motivi appunto che gli egregi oratori d'ieri ci addussero. Io converrò facilmente, che qualunque variazione nei rapporti stabiliti da molto tempo fra gli individui dipendenti da una stessa famiglia non possa non esser vista con ripugnanza, perchè, non foss'altro che per la transizione, essa porta sempre necessariamente un'alterazione nell'economia delle famiglie stesse.

Ognun vede però che questa ripugnanza non può poi essere ben viva, quando si sa che con un testamento si è liberi d'ovviare gli effetti della nuova misura. La cosa però è ben più seria se si parli dell'ampliamento della legittima; è là dove la ripugnanza ha ragione di mostrarsi in tutta la sua forza, perchè v'è necessità imperiosa di subire, qualunque esso sia, tutto il rigor della legge; è da questa necessità che traggono origine tutti gli stratagemmi già ripetutamente accennati per eluderla: ed è sotto questo aspetto che, considerata questa ripugnanza della pubblica opinione, essa si trova non capricciosa od irreflessiva, come talun la suppone, ma fondata, secondo che lo sono il più delle volte le pubbliche tendenze, sui fatti, sui costumi e sulle esigenze, da me già sviluppate, della più preta giustizia.

Nè mi muove in contrario o l'esempio al riguardo datoci da vicine nazioni, o una vista secondaria qualsiasi con cui voglia giustificarsi la disposizione in discorso.

Su questa materia la diversità dei principii fra noi e i nostri vicini sarebbe fondata sulla diversità dei costumi; presso di loro, ove il vincolo della famiglia è meno stretto e potente, può essere utile invece di dannosa quella misura che tenda a restringere il più che si può, e limitare nei genitori la facoltà di disporre; presso di noi però, dove questo vincolo è tanto potente, la stessa misura sarebbe inconciliabile colle esigenze di questa condizione di cose, secondochè dimostral, e quindi vuol essere rigettata.

Chè, se si volesse lodare una tale misura come tendente a giungere più prontamente allo scioglimento dei vincoli di famiglia, io troverò giusto il lasciar libero ai figli giunti alla maggioranza di provveder come il credano al loro meglio, ma in pari tempo io non potrò non lodare la loro tendenza a rimanere col padre, pel motivo che non sarà sicuramente sotto la di lui direzione che impareranno ad essere cattivi cittadini. Nel riferirmi pertanto nel resto, come dissi, a chi m'ha preceduto in questo arringo, io conchiudo per la reiezione della legge.

**ROFFI.** Signori, col voto di ieri la Camera, pareggiando nelle successioni intestate i maschi alle femmine, ha preso una gravissima risoluzione. . . io dubito forte che dessa possa incontrare l'aggradimento del paese. . . Comunque sia, poichè così volle la Camera, io rispetto la sua decisione. Però i propugnatori di questa legge dissero e dicono: *l'opinione pubblica la formiamo noi, noi rappresentiamo il paese: se noi facciamo questa legge, si è perchè la supponiamo accettata al paese.*

Or bene, se è così, se veramente non intendete di far violenza alla volontà dei nostri mandanti ed imporre loro leggi che avversino, io ne deduco la diretta conseguenza (dappoichè non è abolito il testamento), che voi dovete lasciare ampissima facoltà ai testanti di esprimere quali sieno le loro volontà ultime nei testamenti, e rispettarne religiosamente le disposizioni, qualunque sia la condizione di famiglia del testatore.

Certo col voto di ieri voi non avete cangiato il carattere, la natura delle leggi che provvedono sulle successioni intestate, il qual carattere si è di provvedere nella ripartizione di un'eredità secondo la *presupposta volontà* di chi, morendo, non potè o non volle far testamento.

Dunque sareste in aperta contraddizione con questo incontrastabile principio di diritto qualora avvisaste ancora ad inceppare, limitare la volontà dei testanti, che dovete lasciar libera e venerare, qualunque ella sia.

Si disse e si ripeté ieri a iosa che i genitori cui non possa garbare l'eguale riparto delle loro sostanze fra maschi e femmine hanno il mezzo di provvedere altrimenti con testamento; io ho preso atto di queste asserzioni fatte dai propugnatori della legge ieri votata dalla Camera, e chieggo che oggi se le rammentino nella questione sulla disponibile.

Veniamo dunque più dappresso alla questione.

Convengo che per ragione d'equità importa che ai figli sia assicurata una parte almeno della eredità paterna, materna o d'altri ascendenti, onde alla morte di essi non restino i figli affatto spogli d'ogni sostanza, siccome potrebbe succedere per un momentaneo dispetto contro detti figli nel momento di fare un testamento.

Ma quanto ai limiti noi siamo evidentemente nell'arbitrio, nessun principio, nessun criterio sta a base di siffatta misura del terzo, o della metà, secondo il numero dei figli. Ciò posto, io dico: per qual motivo volete riformare la legge preesistente e variare cotesta misura che appena esiste da 12 anni? Forsechè porrete innanzi che nelle monarchie costituzionali i padri amando meno la loro prole, morendo disperderebbero le loro sostanze in legati a persone estranee in pregiudizio dei figli, motivo per cui è mestieri crescere la legittima? Ma voi tutti sentite l'assurdità di siffatto supposto: l'affezione dei genitori pei loro figli indistintamente è tale per natura, che nessuna legge può supplirvi, e trovo strano che la legge voglia tuttavia insegnare al padre in qual misura debba amare i suoi figli maschi e femmine, e come debba remunerarli del loro affetto e della loro osservanza verso il medesimo in occasione di testamento. E per i rarissimi casi in cui un padre può per avventura scordarsi che il figlio un po' discosto è tuttavia suo figlio, suo sangue, il Codice non ha egli sufficientemente provveduto?

Si risponderà: ma i genitori sogliono lasciar eredi i maschi e volendosi ora in tempo d'uguaglianza migliorare la condizione delle femmine conveniva crescere la legittima per tutti.

Ma io vi rispondo alla mia volta che, se i padri sogliono così fare, si deve supporre lo facciano con ragioni sufficienti che dovete rispettare; e una ragione sufficiente sarebbe, per

esempio, appunto la legge di ieri, la quale pareggia i maschi e le femmine nelle successioni intestate; giacchè per tal legge essendo migliorata assai in certe eventualità la condizione delle femmine a scapito di quella dei maschi, sembra giusto che per compenso, quando taluno dei genitori od ascendenti faccia testamento, possa avvantaggiare questi a preferenza di quelle, con mantenergli più larga la parte disponibile. Del resto, chi vi dà diritto di entrare nel santuario del cuore paterno? È qualche cosa di più di un'usurpazione, è una tirannia il voler surrogare la legge colà dove l'affezione naturale, potentissima nei genitori, presenta la più sicura guarentigia per il riparto delle loro sostanze in ragione dei meriti e dell'affetto secondo la giustizia distributiva.

Se diffidate dei genitori ed ascendenti nel riparto che fanno delle loro sostanze fra i loro figli, a più forte ragione dovrete diffidare di tutti i testatori che muoiono senza discendenti, e dovrete imporre anche ad essi dei limiti, e rendere così affatto illusoria la facoltà di testare. Insomma, con un tal sistema voi date un altro colpo di ascia al diritto che nasce dalla proprietà, la quale già si riduce a ben stretti confini, e voi sapete che anche questa è una delle grandi basi della società, che bisogna rispettare per quanto possibile.

Nei suoi *considerando* la Commissione dice che la conservazione delle famiglie, lo splendore, la cospicuità sono le cause per cui la condizione delle femmine nelle successioni non era pareggiata a quella dei maschi in quasi tutte le legislazioni d'Europa antica, del medio evo, e moderne.

Io prendo atto di siffatta allegazione, che cioè nei testamenti lasciati alla volontà libera dei genitori, e nei Codici di tutta Europa, quando si tratta di successioni intestate le femmine non sono pareggiate ai maschi, per inferirne appunto che vi devono essere ragioni non ispregievoli che militano a favore di tal fatto universale. Ma non credo esatto il dire che tal ragione sia la vanità che avessero tutti di conservare più splendido il nome della casa che la ragazza perdeva andando a marito, e che i maschi soli conservavano. Il guardasigilli rilevò ieri che ciò è men vero, ed io vi dico anzi che ciò è falsissimo per i diciannove vigesimi della popolazione. Per qual motivo non ammetterete per causa di questo fatto, cioè dell'ineguale riparto, fra maschi e femmine nelle successioni, o testamentarie per volontà dei testanti, o intestate per prescritto di legge, per qual motivo, dico, non ammetterete per causa di tal fatto una legge di natura, che abbiamo da sei mila anni sott'occhio, cioè, la costante differenza notabilissima tra la donna ed il maschio per ciò che spetta alla forza fisica non solo, ma anche in quanto alla forza intellettuale, fatto irrepugnabile che importa all'uno e all'altra uffizi e doveri disparati, dissimilissimi? Non affissatevi, o signori, su casi speciali, ma levatevi a più alto concetto, osservate l'umanità intiera, osservate la superficie di questo pianeta, e gli uomini di tutti i tempi che l'abitarono, e non potrete negare che le immense ricchezze create col lavoro, le quali coprono la faccia della terra, sono opera dei maschi e non delle femmine. Questa è una di quelle verità così evidenti che non occorre provare.

Chi vi crea le scienze, la fertilità dei campi, le strade, i ponti, i palagi, le usine, le manifatture e le cento forme in cui s'investe la ricchezza? Certo sono i maschi.

Anche le donne lavorano, mi si dirà; ma fate un confronto, e su mille punti di ricchezza creati dal maschio, credo ancora esagerare se asserisco che la donna vi ha concorso e concorre per un punto solo. Non parliamo nemmeno delle ricchezze che accumula il commercio, di quelle che ammassano i cultori delle scienze e gli artigiani, ma osservati i semplici pos-

sidenti dei fondi aviti, e su 100 patrimoni ne troverete 99 fatti o conservati col consiglio o coll'opera dei figli medesimi che ora vorreste spogliare per un'altra parte ancora, onde regalarne le femmine atte poco meno che al solo consumo. Con questo non intendo mover ad esse un rimprovero, giacchè nessuno ignora esser la donna inetta a cento uffizi, e i più importanti non per vizio, o per indolenza, ma per disposizione di natura (noi siamo qua per far leggi, o signori, consentanee alla natura delle cose, e non per adular il bel sesso); essa è più debole di muscoli, come è più mobile di cervello che non è il maschio, e quando pur fosse in ciò eguale al maschio, essa non potrebbe usare di tali forze a lavorare, perchè vincolata e distolta dai doveri della maternità dalla natura ad essa esclusivamente assegnati. Qual meraviglia dunque se, essendo le ricchezze opera del maschio, se tutti i pesi più gravi, tutte le imprese più difficili, fra cui sta prima la guerra, sono a carico dei maschi, qual meraviglia se i diversi popoli della terra abbiano nel loro buon senso assegnata una maggior parte delle ricchezze ai maschi, prima come cosa loro propria, poi per non privarli di capitali coi quali proseguir il lavoro, e crescere indefinitamente le ricchezze, patrimonio di tutti, di cui perciò avessero a gioirne anche le femmine medesime, sia sotto il tetto paterno, sia sotto quello del marito, il pane dei quali dividevano vivendo, e dividono sul desco senza parzialità di sesso?

In massima dunque io trovo consentaneo alla giustizia ed alla naturale condizione speciale del maschio e della femmina che le sostanze dei genitori vengano assegnate in maggior porzione ai maschi che non alle femmine; che quindi, poichè nelle successioni intestate già sono pari, almeno nei testamenti possano i genitori disporre di più larga parte a favore poniamo pure dei maschi, che ben loro è dovuta. Del resto, chiunque sia fra i figli il preferito, è d'interesse pubblico il salvare il diritto di disporre nella sua integrità per quanto è possibile.

Ora vediamo, variando la legge del Codice per migliorare la condizione delle femmine, quali conseguenze ne possano provenire. Signori, queste conseguenze io le vedo tristissime, specialmente dappoichè con voto di pochi giorni sono avete dichiarata sciolta la patria potestà a 21 anni.

Io vedo che ne conseguiranno questi effetti: che cioè i figli maschi, appena fatti maggiori, per non lavorare e sudare per le sorelle, massime quando saranno già passate a marito, esciranno di casa. Voi dunque rilassate i vincoli della famiglia. Ora anche la famiglia, siccome la proprietà, è la gran pietra angolare su cui poggia tutto l'edificio sociale.

Ma il danno non s'arresta qui: nelle famiglie che possiedono un tenue fondo col quale possono vivere lavorando di proprie mani padre e figli, se i figli abbandonano il padre (ponete pure che il padre non si spogli di nulla nell'atto che i figli si distaccano dalla casa), potrà egli ancora il padre lavorare il fondo coi restanti membri della famiglia solo composta di ragazzi e femmine? No certo. E allora che ne avverrà? Che il padre è obbligato o di logorarsi la vita, e morire anzi tempo se vuol supplire da sé alla mancanza dei figli, oppure dividere il già scarso provento fra la famiglia e gli operai indispensabili per compiere i lavori dei campi ai quali egli più non basta; e così questi poveri padri e madri saranno colpiti da doppia sciagura, dall'abbandono dei figli, lorquando cominciavano ad esser loro di qualche sollievo, e dalla miseria.

Ora vediamo la condizione del figlio che ha abbandonata la casa paterna. O il padre gli assegnò una parte di sue sostanze, e allora cresce lo stento nella famiglia paterna; o non

gli diede nulla, e allora che farà il figlio? Senza tetto e senza famiglia, non sorvegliato dal padre, comincerà a darsi al vizio; su 100, 80 piglieranno quella via. Io tengo questo per certo. Non bisogna farsi illusioni, o signori; a quell'età si sente l'impeto delle passioni, e null'altro. Ma poniamo pure che siano tutti savi: andranno dunque a guadagnarsi il vitto come operai; ora non so qual dose di felicità avete voi preparato a questi giovani strappandoli dalla famiglia paterna per gettarli nella classe degli operai. Che cosa sieno gli operai ce lo insegnano Inghilterra e Francia. Nè mi si opponga che il figlio può pigliare concerti col padre per porsi a parte il suo peculio, e restare tuttavia in casa; siffatte convenzioni sono di un'esecuzione difficilissima, e non partoriscono che discordie, non fosse altro per causa delle nuore e cognate e figli loro, persone che nelle classi agricole sono sempre in buon numero assemblate sotto il medesimo tetto. Ora, le discordie sono deplorabili sempre, ma quando sorgono nel seno delle stesse famiglie sono deplorabilissime, perchè a questo calice d'amarezza e di fiele le labbra stanno fitte in ogni ora del giorno.

Taluno avviserà di troncare tutte le mie induzioni, dicendo che il numero delle famiglie di così modesta fortuna non è tanto grande, che anzi è piccolo, e che perciò la legge, guardando agl'interessi generali, non può e non deve curarsi di alcuni parziali inconvenienti. Signori miei, io vi rispondo che nel nostro paese i patrimoni piccoli sono appunto la regola generale ed i grandi l'eccezione: questo dicevasi ieri l'altro senza contrasto per parte di chicchessia in questa Assemblea da parecchi oratori. Io non saprei darvene una statistica esatta; però avrete notato ciò che asseriva il conte di Cavour in proposito, che cioè nel nostro paese si contano 885 mila patrimoni che pagano un'imposizione minore di lire 100; e quando quest'allegazione non vi appagasse, da alcune considerazioni incontestabili lo potrete facilmente arguire. Vedete la condizione geografica e topografica del nostro Stato, e vi si farà manifesto ch'esso è pei quattro quinti tutto irto di monti e colline, e abitato per ogni dove sino alle ultime cime: da Spezia e Chiavari sino a Nizza, ambe le riviere son tutte monti e colline; monti altissimi gli Apennini, e tutte le diramazioni del versante settentrionale; montagne altissime le Alpi marittime, cozie, graie, pennine, elvetiche, che ci stanno a corona con tutte le loro diramazioni che si protendono sin verso il centro del Piemonte; colline le Langhe, colline il Monferrato; tutta monti la Savoia, tutta monti la Sardegna. Ora questa nostra condizione territoriale importa un altro fatto di necessità, quello cioè che i terreni devono essere necessariamente divisi e suddivisi, e per conseguenza piccoli, e credo di non esagerare se asserisco che i nove decimi dei patrimoni sono di un valore inferiore a 10 o 12 mila franchi; quindi le tristi conseguenze sovra accennate sono nella medesima proporzione.

Or vengo ad un'altra considerazione: v'ha chi dice che ampliando la legittima si facilitano i matrimoni, quindi migliorata la condizione di tante ragazze, quindi l'accrescimento della popolazione che alcuni economisti pongono per la prima ricchezza. Ma, di grazia, chi non sa il movente principale al contrarre matrimonio essere le ricche doti, certe, presenti, e non le future incerte? Se ciò è vero, com'è verissimo, io non vedo che per questo aumento di legittima possa crescere il numero dei matrimoni. Altronde questa maggior parte della figlia sull'eredità paterna che le è dovuta alla morte del padre sarà ella dote? No; ella resta libera nella condizione di beni parafernali per tutte le ragazze che già son passate a marito prima della morte del padre (lo

spirito dei tempi porta a questa conseguenza), e allora essi sono di spettanza esclusiva della moglie non del marito, o può bene il marito averne qualche volta l'amministrazione, ma ciò non vuol dire che possa appropriarsene i proventi. Se lo sarà qualche volta di fatto quando vive in perfetta armonia colla consorte, sempre quando sorga una qualche discordia, che in famiglia sono frequentissime, la consorte si ripiglia il maneggio delle cose sue, ed ecco il marito poco o nullamente avvantaggiato dalle ricchezze della moglie.

La moglie le spenderà qualche volta a pro della casa, è vero anche questo, ma non conviene dissimularselo, siamo schietti, la maggior parte di esse le spenderanno malamente in abiti sfarzosi, in pompe e divertimenti, cose che agli uomini di senno non possono certo garbare, perchè in ciò la famiglia non vi guadagna nulla.

Se non che giova anche notare, che per questa maggiore ricchezza della moglie sorvenuta alla morte del padre, questa piglierà bene spesso tosto nella famiglia un tuono d'autorità e d'indipendenza dal marito che egli, se sente la propria dignità, non potrà in veruna maniera comportare: e ne nascerà quindi un mostruoso impero di due, quindi il male umore e i contrasti, talvolta la violenza: e la pace e la felicità domestica è distrutta, la prole scandalezzata. Una tale convivenza non potendo durare a lungo si verrà alle separazioni con tanta maggior facilità, in quanto che la moglie non ha più tanto bisogno del marito per vivere separata da lui.

Ora questo è per un altro verso un rilassare ancora il vincolo delle famiglie, e aprir una larga porta all'immoralità, e concludo che per questa prospettiva di maggior legittima dovuta alle ragazze quinci a 20, 30 e 40 anni alla morte dei genitori, non sarà mai vero che in complesso possa crescere il numero dei matrimoni: la prospettiva dell'avvenire più o men felice per chi medita menar moglie non cangia per qualche migliaio di lire in più o in meno che abbia la ragazza; alcune volte dopo un notabilissimo intervallo di tempo quando i genitori della sposa sien giovani, e con tante eventualità per le quali il patrimonio del padre della sposa può anzi sensibilmente scemare, e anzi gli si può anche crescere la prole; tutte considerazioni che rendono affatto nulle le speranze che si pretende debba concepire chi ha intenzione di ammogliarsi. Che se il ragionamento non bastasse, dovrebbe bastare vederne l'esperienza nella vicina Francia, dove, malgrado i maschi dividano colle femmine le successioni intestate degli ascendenti, risulta dalle statistiche che il numero dei celibi è spaventoso e cresce ogni anno. Taluno dirà ancora: la donna è compagna dell'uomo, quindi deve godere di tutti i diritti di cui gode l'uomo, e tal disposizione di legge ha appunto lo scopo di renderla alquanto più indipendente siccome ci adoperiamo per rendere indipendente l'uomo per quanto ciò è conciliabile coi diritti altrui. Ma, di grazia, io non insidioso alla indipendenza della donna; quando vive da sè, essa è indipendentissima, e non sarà qualche poca sostanza di più o di meno che possa influire su cotesta indipendenza di fatto; ma quando essa passa a marito (e vi vogliono passare tutte), vi par egli che si fatta indipendenza della donna sul marito sia nell'ordine della natura? E anche nell'ordine dei fatti, come può la donna godere di questa indipendenza, se dessa, in tutto più debole del maschio, ha bisogno continuo della sua protezione, del suo appoggio, della sua forza in cento mila contingenze?

Voi le volete fare un regalo di cui essa non sa qual uso farne; questa è legge di provvidenza, e perciò essendo universale vediamo di fatti che in tutti i paesi del mondo antico e moderno la donna più o meno fu sempre ed è soggetta al

marito; questo è un fatto incontestabile conservato e ritenuto da tutte le leggi positive, cominciando da quella di Dio nel sacro Codice *et erit subjecta viro* sino a tutte quelle dei nostri tempi. Bisogna fabbricar le leggi non sulle astrazioni teoriche, ma sul terreno dei dati positivi risultanti dall'indole, dai costumi, dalle credenze, dalle contingenze naturali in cui versano gli abitanti del paese dove ha da promulgarsi ed eseguirsi la legge, e soprattutto indipendentemente dai principii; il legislatore deve aver occhio sagace alle conseguenze che derivano dalla applicazione del principio, posto pure che sia incontrovertibile, altrimenti noi passeremo in faccia al paese per uomini delle utopie, dei sogni, delle cose impossibili, insomma per mancanti di fatto pratico, accusa che, come ben sapete, non vi è nuova. E converrà bene moderarla cotesta smania di spingere alle ultime conseguenze i principii della nostra politica se non altro per prudenza, altrimenti per ragioni note a tutti sarà impossibile andar innanzi e dotare il nostro paese di cento leggi che reclama in tutti i rami dell'amministrazione. (*Segni d'impazienza*)

Io conchiudo dunque (*Ah! ah!*), che non vedendo una ragione sufficiente con cui si abbia a mutar il Codice Albertino in questa parte della legislazione e limitar ancora la disponibile oltre al limite che aveva già posto il Codice medesimo; non vedendo che abbiano neppure a ricavarne vantaggio le femmine medesime nei loro matrimoni, perchè sarebbe possibile in seguito a una tal legge che i padri scemassero la dote alle figlie quando vanno a marito; vedendo che con siffatta legge ben spesso son lesi i diritti dei maschi, i quali hanno essi soli o fatto o conservato il patrimonio paterno. Scorgendo in tal legge un nuovo attacco al diritto di liberamente testare già assai circoscritto dal Codice, diritto che è una conseguenza della proprietà che è la principal base della società, notando usurate con tal legge le attribuzioni paterne che importano a lui solo il diritto di pronunziare quale de' suoi figli maschi e femmine ha più titoli al suo amore e alle sue remunerazioni. (*Rumori e segni d'impazienza*)

**PRESIDENTE.** L'oratore aveva detto che conchiudeva.

**ROFFI.** Infatti conchiudo: rilevando, dico, con tal legge rilassati i vincoli delle famiglie e spinti i figli fuori delle case paterne, funesta, inevitabile conseguenza che accrescerebbe la miseria nei nove decimi della popolazione.

Che dico! vedendo anzi un pericolo per le libertà medesime, le quali verrebbero per tal legge sinceramente odiate dalla gran massa delle popolazioni men colte, avendo già troppe altre cause o pretesti per avversarle.

Io propongo col Ministero che venga soppresso l'articolo 7 della Commissione, che cioè venga in tal parte della nostra legislazione conservata la disposizione del Codice, tranne le modificazioni toccate dal guardasigilli negli articoli 9 e 10 del suo progetto, che volentieri ammetto perchè giuste e ragionevoli.

*Alcune voci.* La chiusura.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Io sono d'avviso che, attese le deliberazioni che già furono prese ne' trascorsi giorni, la proposta della Commissione, la quale porterebbe una restrizione al limite della disponibilità, non sia da ammettersi, perchè ingiusta ed inutile ad un tempo.

Le istituzioni legislative di un popolo ed i costumi s'informano a vicenda dall'armonia delle prime coi secondi, e da questo deriva il vero progresso sociale.

Secondo la decisione presa nella tornata di ieri, la femmina venne favorita al pari del maschio in faccia alla legge nelle successioni intestate. Ma tuttavolta che si tratta di successione legittima conviene lasciare alla disponibilità del-

l'uomo quella misura la quale sia più conforme coi costumi attuali.

Se noi restringiamo questa disponibilità e facciamo violenza al padre di famiglia in modo ch'egli debba lasciare a ciascun membro della sua famiglia una quarta uguale, noi verremo necessariamente a violare la giustizia, perchè la giustizia consiste appunto nel rispettare la volontà dell'uomo, quando questa volontà è conforme al costume generale della nazione, e quando questo costume non è contrario al diritto naturale.

Dunque se noi supponiamo la società in tale condizione da temere che realmente i padri di famiglia disponenti vogliano usare di tutta questa latitudine che hanno dalla legge per favorire maggiormente i maschi a pregiudizio delle femmine, egli è palese che noi riconosciamo che il costume generale della nazione costituente quella società provoca questa disposizione nel padre di famiglia.

Ora, togliendo al padre di famiglia l'uso di questa facoltà, noi andiamo direttamente contro al voto generale della nazione. Se invece noi supponiamo che la società sia costituita in tal modo che il sentimento generale sia contrario a quella disuguaglianza, allora è inutile restringere la libertà dell'uomo oltre questi limiti, perchè il padre di famiglia, conformando i suoi atti alla pubblica opinione, non userà di quella maggiore facoltà che la legge gli accorderebbe.

Savii legislatori pongono nelle istituzioni i germi del progresso sociale, ed è soltanto quando questi germi hanno fruttificato che si fanno con disposizioni legislative a sanzionare la pubblica opinione. Seguitiamo dunque noi pure questa via.

La legge, quando si fa a regolare le successioni, per sua forza propria stabilisce l'uguaglianza per tutti i figli, sieno maschi, sieno femmine, sieno primogeniti, sieno secondogeniti; stabilisce una norma, oltre la quale vi sarebbe assoluta ingiustizia, perchè si andrebbe contro il diritto naturale se si togliesse al figlio il diritto di vivere sulla sostanza paterna.

Quando questa successione, questa eguaglianza perfetta che noi vogliamo fra tutti i membri delle famiglie sia entrata nell'opinione universale, cosicchè nelle disposizioni testamentarie questa regola si segua, allora potremo anche venire a stabilire che non si possa realmente eccedere la disponibilità oltre un limite più ristretto, a ritengo di quei pochi che volessero veramente ribellarsi contro l'opinione pubblica.

Ma sinchè non siamo giunti a questo punto, dobbiamo necessariamente attendere l'opera del tempo e vedere quando convenga introdurre questo cambiamento nella legislazione.

**PRESIDENTE.** Ora la parola è al deputato Guillot.

**GUILLOT.** Io non avevo chiesto la parola che per oppormi al progetto della Commissione, ma siccome lo credo già vittoriosamente combattuto, rinunzio alla parola.

*Alcune voci.* La chiusura!

**CHENAL.** Je demande la parole contre la clôture.

**PRESIDENTE.** Il signor deputato Chenal ha la parola contro la chiusura.

**CHENAL.** Nous ne sommes pas seulement ici pour nous communiquer nos idées, mais encore pour persuader la nation. Nous avons besoin d'élaborer nos discussions; dans une matière aussi intéressante que celle qui s'agit aujourd'hui, je vois avec peine que l'on veuille passer outre aussi légèrement. Il est des idées qui ont une telle connexion entre elles, qui se lient si étroitement qu'il est impossible de les isoler. A voir la division qu'on veut nous imposer, on dirait qu'on peut partager une question comme on partage un fromage. (*Harità*) Dans l'intérêt de la liberté et de l'instruction

populaire, laissons la plus grande extension aux orateurs et n'allons pas les circonscrire aussi facilement que nous le faisons dans des limites presque impossibles à déterminer.

Par cela seul que des questions paraissent claires à la Chambre, ce n'est pas un motif pour qu'elles le soient suffisamment pour le public. Les hommes qu'un sentiment de moralité anime n'ont qu'à gagner dans un développement étendu de nos discussions. Plus elles seront élaborées, plus nous mettrons la société à même de les apprécier, de les peser, de nous condamner ou de nous absoudre. Il n'y a que la mauvaise foi qui craigne de développer ses pensées. Il suffit d'ailleurs que les tribunaux puissent, dans l'échange des nos pensées, trouver des moyens de mieux apprécier nos lois, de mieux se pénétrer de leur esprit, pour que nous devions nous imposer l'obligation de laisser aux opinions émises la plus grande latitude.

**DELACHENAL.** Monsieur le ministre de la justice vous a dit, messieurs, qu'il ne savait pas qu'aucune plainte eût jamais été faite contre les bases de la légitime telles qu'elles sont établies par notre Code civil. Je lui répondrai que pour ma part j'en aurai une très-grave à lui adresser, c'est de ne faire aucune différence entre le cas de deux et celui de trois enfants, en leur attribuant également, dans les deux cas, le sixième de la succession à chacun, à titre de légitime, ce qui ne me paraît pas tolérable, les quotités devant nécessairement être proportionnées au nombre des enfants, et par conséquent diminuer à mesure que le nombre des enfants augmente.

Je proposerai donc, non pas l'adoption du projet de la Commission, mais bien celle de l'article 913 du Code civil français qui me semble plus équitable, et je la formulerai de cette manière:

« La liberalità per testamento non potranno eccedere la metà dei beni del disponente, quando questi, morendo, lascia un solo figlio legittimo o legittimato; il terzo, quando ne lascia due; il quarto, quando ne lascia un numero maggiore; su questa base, ecc. »

Le reste comme dans le projet.

**PRESIDENTE.** Presenterò questo quando si discuteranno gli emendamenti.

**DEMARCHERITA, ministro di grazia e giustizia.** Io ho detto che non credeva che fosse ancora il caso di toccare fin d'ora quelle disposizioni del Codice che concernono la misura della legittima, perchè non erano sorte lagnanze nel pubblico sulla ingiustizia della misura attuale, e perchè non bisogna mai variare o modificare la legge senza un grave motivo.

Certo può accadere che taluno trovi pure qualche miglioramento da proporsi a sì fatta legge; ma ho già risposto che, essendo creata una Commissione destinata a meditare e studiare per le riforme dei Codici che ora ci governano, essa vedrà se la sua ispezione abbia anche ad estendersi all'articolo del Codice, il quale determina la quota della legittima.

Ho parimenti osservato al proposito che in questa parte si ammette qualche arbitrio, perchè il principio generale altro non richiede, salvo che i genitori abbiano una certa latitudine nel disporre delle cose loro, per correggere appunto quelle ineguaglianze che altrimenti potrebbero succedere nelle famiglie.

Posto però il detto generale principio che vi sia una porzione disponibile, la di lei misura può essere maggiore o minore, lasciando luogo ad un giusto e discreto arbitrio del legislatore.

Ecco l'idea espressa dal Ministero sull'inopportunità di venir fin d'ora a ritoccare questa disposizione di legge, e tale idea valga a giustificarlo, se, avendo proposta egli stesso una modificazione alla medesima coll'intendimento di migliorare fino ad un certo punto la condizione delle femmine, essendo ora per la deliberazione della Camera mutate le circostanze, si ricrede e ritira la sua proposta.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha la parola.

**SINEO, relatore.** Io ho bisogno di tutta l'indulgenza della Camera, dovendo rispondere a molte obiezioni che, lo confesso, non aspettava, avendo la Commissione semplicemente adottato in questa parte il progetto del Ministero nei precisi termini in cui esso l'avea concepito.

Il signor ministro di grazia e giustizia ha mostrato il timore che fosse mancata la sua faccondia per persuadere la Camera; ma io posso assicurarlo contro questo timore. Se la causa poteva essere vinta, certamente sarebbe stata vinta dalla sua faccondia. Ma eravi una verità intrinseca nel sistema della Commissione; essa faceva un atto di giustizia, ed era interprete fedele della pubblica opinione, la quale, amo di ripeterlo, non può essere legittimamente rappresentata che da questa Camera.

Nella questione che rimane a decidersi oggi, il signor ministro andò soggetto, come può accadere a tutti anche agli uomini di mente superiore, andò soggetto, dico, ad una specie di reazione che si operò nella sua mente.

Ciò che egli credeva buono nella primitiva sua proposta, ora lo crede intempestivo e pregiudicievole. Egli suppone ora che quella sua proposta fosse una stretta conseguenza del limite da lui fissato nelle successioni intestate per le femmine.

Ebbene, io credo di poter provare a lui stesso che questo non era il suo pensiero; che egli voleva provvedere a ben altri oggetti, anziché alla successione intestata delle femmine. Ed invero la legittima dovuta alla prole, non è altro che l'effetto di quel dovere che hanno i genitori di mantenere la prole. Questo dovere nei diversi paesi e nelle diverse circostanze delle nazioni trova la sua misura nella sostanza del padre e nei bisogni della prole. Vi è una determinata proporzione tra i bisogni della prole e i doveri del genitore, e per fissare questa proporzione si deve aver riguardo al tempo e alle altre circostanze.

Ora il signor guardasigilli ha riconosciuto che questa misura nel tempo attuale era precisamente quale egli la proponeva. Ed invero, se avesse solo voluto rimediare a quella ingiustizia che colpiva le femmine nelle successioni intestate, sarebbe stato facile di raggiungere questo scopo, senza chiamare le femmine all'intera virile. Bastava di dar loro nella successione intestata una porzione maggiore, una maggiore legittima. Dunque vi era un altro pensiero che influiva sulla proposta, ed era precisamente quello che la misura portata dal Codice civile era troppo tenue. Fu una verità riconosciuta non solo dalla legislazione francese, ma anche in altri paesi; anzi sotto questo rapporto avvi un progresso che si può osservare in tutte le nazioni.

I Romani nei primi secoli, a differenza degli altri popoli antichi, non riconoscevano il principio della legittima. Il padre, cui era fatta ampia facoltà di vita e di morte sul figlio, non aveva certamente nessun obbligo di riservargli una parte della sua successione, e si fu solo dalla saviezza dei giureconsulti che s'introdusse la misura della quarta. Gli imperatori aumentarono la legittima sino al terzo e alla metà, secondo il numero dei figliuoli.

La Commissione non può a meno di persistere nella sua

opinione, e vi persiste precisamente perchè non sono due cose connesse la legittima dovuta ai figli e la successione intestata.

Certo, vi fu un tempo nel nostro paese in cui non si osava di metter avanti le proposte schiette; non si diceva quasi mai dove veramente si volesse andare; si nascondeva una disposizione sotto il velo di un'altra disposizione. In quei tempi poteva forse essere giovevole l'aumentare semplicemente la legittima per influire indirettamente sulla successione intestata; ma nei tempi nostri non è più necessario di ricorrere a cotesto sutterfugio; e non vi sarebbe ricorso certamente l'onorevole guardasigilli, imperocchè io troppo conosco la schiettezza del suo carattere, e son sicuro che egli avrebbe pronunciato francamente il suo parere.

È opportuna la misura della legittima suggerita dal guardasigilli ed adottata dalla Commissione per impedire generalmente qualunque soverchia disuguaglianza tra la prole di uno stesso genitore. Questa misura è inoltre giustificata da un altro motivo. Come avvertivasi anche dal signor guardasigilli e da altri oratori nella tornata di ieri, non è senza ripugnanza che sarà da alcuni genitori accolto il pareggio della successione tra i due sessi. Questa ripugnanza è ben lontana dall'essere generale, come altri vorrebbe; essa è l'effetto dell'opinione di una tenue minorità. Ma questa minorità certamente opporrà una resistenza alla sanzione della legge, e voi, per molti casi, non avrete fatto niente in favore della femmina, se non avrete disposto circa la successione testamentaria. I parenti, i quali non vorranno adattarsi allo spirito della legislazione, faranno il loro testamento, e la figlia non ci avrà niente guadagnato colla legge che avete sancita.

È dunque necessario, anche sotto questo rapporto, che la legge venga approvata. E di fatti tutti gli oratori, ancorchè volessero parlare unicamente della legittima testamentaria, tutti gli oratori che hanno parlato contro il progetto, che era prima del guardasigilli, ed è ora della Commissione, sono entrati nel campo della successione generale delle femmine, sul quale punto si disputava appunto ieri, e sul quale si vorrebbe rieccitare oggi la questione. Ciò prova realmente che non è per la legittima in generale che si combatte, ma che si vuol scemare quel favore che la Camera aveva proclamato per le femmine nella tornata di ieri.

Considerando la questione della misura della legittima sotto il suo aspetto più generale, noterete che anche in ciò si è seguita quella via di moderato progresso che forma il costante intento della Camera: non si è camminato per salto. Il Codice civile concedeva il terzo o la metà, ora si va alla metà od ai due terzi. Questi pochi cenni credo che mi dispenseranno di entrare nell'ordine delle questioni politiche ed economiche toccate da alcuni oratori. Qui havvi una questione non di semplice convenienza, ma di giustizia; le considerazioni di giustizia soverchiano quelle economiche e politiche.

Certo se si trattasse di provvedere contro l'ordine naturale delle disposizioni testamentarie, se si trattasse di mettere un vincolo straordinario che conducesse ad una forzata suddivisione dei capitali, dovrebbero decidersi le questioni che sono state poc'anzi da alcuni oratori eccitate. Certamente vi sarebbe molto a dire contro alcune tesi che vennero oggi qui sviluppate, ma noi dobbiamo risolvere non una questione politica od economica, bensì una semplice questione di giustizia.

Mentre l'opinione pubblica farà plauso ai cambiamenti da noi prima d'ora introdotti nella legislazione, vi saranno uo-

mini strani, vani, deboli o capricciosi che faranno tacere nel loro cuore la voce della natura. Ho veduto in questo genere dei casi veramente singolari. Potrei addurre l'esempio di un padre che aveva prole femminile, il quale lasciò tutto il disponibile ai suoi collaterali.

Sono appunto questi esempi che sono contrari alla morale, al senso comune, che si vogliono evitare, ed almeno, se non si possono impedire intieramente, si ponga un limite maggiore a queste capricciose disposizioni. Nè si tema che col porre un freno a così biasimevoli inclinazioni, si tolga ai genitori il mezzo di disporre secondo che l'equità potrà suggerire nelle circostanze speciali di caduna famiglia.

Il padre deve provvedere ai bisogni della sua prole tanto fisici che morali ed intellettuali, fra' quali doveri primo dovere certamente è quello dell'educazione, quello di dare uno stato alla prole stessa. Si è osservato che sarebbe ingiusto che quel figlio, a favore del quale il padre avesse spesa una parte del suo patrimonio per dargli uno stato, per metterlo in posizione di fare una fortuna, che questo figlio dovesse dividere il rimanente delle sostanze paterne in egual parte cogli altri che si trovano nel bisogno, i quali non hanno mezzi di provvedere alla propria sussistenza.

Egli è in questi casi che il giudizio paterno può lodevolmente intervenire; ma appunto la legge che vi è proposta lascia un margine per provvedere a siffatte cagioni di disuguaglianza; lascia un margine, il quale non è mai minore della porzione che la legge attribuisce alla prole. Quando il padre può lasciare al figlio il doppio, e qualche volta il triplo di ciò che la legge gli assegna, egli è evidente che vi ha un margine sufficiente per provvedere ad ogni emergenza. Vi ha di più; se non bastasse l'arbitrio del padre, la legge ha anche provveduto, ha provveduto col sistema della collazione. Quegli che è stato soverchiamente favorito, per cui il padre ha dovuto spendere egregi capitali, debbe conferire ai fratelli nella divisione della paterna eredità ciò che fu speso a suo favore. Il Codice provvede chiaramente a questa parte coll'articolo 1079, il quale dice:

« È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per la dote e corredo delle discendenti, per costituire al discendente il patrimonio ecclesiastico, procurargli un ufficio, o stabilimento qualunque, e soddisfare a' suoi debiti. »

È dunque larghissima la disposizione della legge, la quale tende precisamente ad ovviare a quegli inconvenienti a cui accennava uno degli oratori che hanno parlato su questa materia.

Senza entrare nelle questioni economiche estranee all'attuale soggetto, dirò, non doversi in questi tempi temere che ponendo un limite ragionevole alla facoltà di disporre per testamento, con ciò si tolga l'amore del lucro, dell'economia e dei risparmi. Egli è evidente che ai tempi nostri l'amore del guadagno, il desiderio di aumentar ricchezze è piuttosto soverchio. Ma non si tratta di togliere qualunque disponibilità, bensì d'imporre precisamente quel limite che fu giudicato ragionevole e dal Ministero e dalla Commissione; quel limite che lascia al padre la facoltà di largheggiare a favore di quel figlio che ne fosse più meritevole o per lodevole condotta o per infelici circostanze.

Nell'adottare questa misura la Commissione fu anche mossa dall'esempio di molte altre nazioni, le quali hanno o la stessa misura, o altra ancor più favorevole alla prole.

Possiamo citare non la sola Francia, ma varie parti d'Italia, come Parma e le Due Sicilie, e i nostri vicini di Svizzera.

Io certo fo plauso all'oratore che ha dichiarato di ripu-

gnare ad una imitazione troppo servile della nazione francese. Ma egli stesso riconosceva che il Codice francese è frutto degli studi di uomini sommi, de' giureconsulti più chiari non solo della Francia, ma di tutta Europa, e che il loro giudizio deve avere un gran peso.

Non si tratta, ripeto, di togliere qualunque facoltà di disporre, ma si tratta di ridurre questa facoltà a quei limiti che sono ragionevoli secondo il giudizio delle nazioni più colte.

Non monta che una misura diversa siasi seguita in America, in una società, cioè, affatto nuova, nella quale i sentimenti naturali non erano neutralizzati da quei sentimenti artificiali che invasero le nostre vecchie società. L'esempio dell'America non fa al caso nostro. Noi abbiamo bisogno di provvedere alle successioni secondo le norme della giustizia; ed abbiamo bisogno di far sì che la nostra legislazione, che riesce nuova circa la successione delle femmine, produca compiutamente il suo effetto.

Poichè il signor guardasigilli ha creduto di dovere specialmente insistere sui rapporti che naturalmente esistono tra le varie proposte che furono adottate dalla Camera, farò ancora presente che ad una disposizione, la quale fu ieri votata, si dee avere riguardo nel fissare la misura della legittima.

Questa disposizione è quella colla quale si è tolto alla figlia il diritto di agire contro il padre per ottenere una dote.

Ora, come osservava ottimamente il signor guardasigilli, la dote era anche uno degli stimoli al matrimonio. Non essendovi più questo stimolo, e non essendo più il padre obbligato a dare la dote, bisogna che la legittima abbia una certa entità, affinchè la speranza che può avere il marito di ritrovare un compenso sufficiente nel matrimonio non sia affatto annientata.

Risalendo una volta ancora alle considerazioni generali che abbracciano tutta la discendenza senza distinzione di sesso, ricorderò che, per consenso generale di tutti i popoli, l'eredità dei genitori è devoluta alla prole, ed è soltanto eccezionalmente che il padre deve essere ammesso a disporre in modo che la sua sostanza esca dalla famiglia, oppure a fare nella famiglia stessa un ripartimento disuguale.

Ma questi casi eccezionali è ragionevole che sieno ristretti in un limite, il quale non consente di distrarre la più considerevole parte del patrimonio, come permette il Codice civile. Potrà ammettersi che il padre abbia motivi ragionevoli per togliere alla sua famiglia la più gran parte delle possedute sostanze, o per disporre a favore di un figlio solo, fra molti, di due terzi, della metà del suo patrimonio? È ben più ragionevole, più giusta la proporzione del terzo che proponiamo quando siano molti i figli, della metà quando siano pochi.

Io credo dunque che anche nelle famiglie composte di soli maschi, la nuova legge sarà giusta ed opportuna, e che inoltre essa è necessaria per reintegrare efficacemente la femmina nell'uguaglianza dei diritti civili, per restituirle il suo luogo nella società e nella famiglia. Le considerazioni civili, politiche, economiche e morali che furono ieri ampiamente sviluppate si uniscono a difesa del progetto della Commissione.

**DEMARGHERITA**, ministro di grazia e giustizia. Nel rendere le debite grazie al signor relatore della Commissione delle lodi di facondia che gli piacque di darmi, e che ben so di non meritare, io mi credo in dovere di affermare nuovamente al cospetto della Camera, non essere stato mio intendimento di proporre in modo assoluto un'ampliamento della legittima a favore della prole col corrispondente restringimento della disponibilità a pregiudizio dei genitori.

Io non credo di essere obbligato a dare qualche speciale dimostrazione di questa mia premessa intenzione, la quale viene per sè stessa facilmente spiegata. Ella è infatti cosa ragionevole che quando si presenta un progetto di legge composto di vari articoli, chi è autore del progetto di legge abbia scorto nel proporlo un nesso speciale fra le varie disposizioni che vengono a costruirlo, non sarebbe punto ragionevole il proporre una legge sola composta di diversi articoli i quali non avessero fra loro alcuna stretta congiunzione. Ora quello che d'ordinario accade, incontrasi appunto nel caso presente. Non altrimenti il Ministero propose di ampliare la legittima e di restringere la disponibilità dei genitori, salvo coordinando quest'articolo di legge con gli articoli che lo precedono e con quelli che gli tengono dietro. Primo e principal divisamento del Ministero si fu di ampliare in questo modo (come già ebbi l'onore per due volte di osservare alla Camera) le condizioni pecuniarie delle femmine, ampliando la legittima, e facendo sì che l'abbiano intera e non dimezzata. Con tale divisamento credette il Ministero di fare ciò che nelle circostanze attuali fosse possibile e conveniente di operare a vantaggio delle femmine. Ma havvi un altro nesso fra questa disposizione che forma il soggetto del presente dibattimento, e quella che nel senso del Ministero avrebbe con essa uno stretto rapporto. Non si trattava di troncare il vincolo della patria podestà quando il figlio fosse giunto all'età maggiore, ma si trattava unicamente di diminuirne gli effetti a misura che il figlio avesse progredito nell'età, acquistando l'abilità di governarsi da sè stesso. Allora sarebbesi anche potuto ampliare la misura della legittima e restringere la disponibilità dei genitori. Ma, come già osservai, avendo la Camera decretato che il vincolo della patria podestà cessi appena il figlio abbia raggiunta la sua maggioranza, crede ora il Ministero non sia più conveniente e prudente il togliere anche di mano ai genitori quella disponibilità che vuol essere riservata a loro favore. La libertà, o signori, di disporre dev'essere favoreggiata come qualunque altra libertà. Il proprietario ha la facoltà, ha il diritto di disporre delle cose sue come più gli torj a grado, e questa facoltà, la quale costituisce il primo effetto del diritto di proprietà, non vuol essere limitata e costretta senza un grave motivo. Un grave motivo il Ministero non seppe scorgerlo, salvo nell'intendimento di migliorare la condizione delle femmine. Però la Commissione accettò la proposta del Ministero intorno all'ampliamento della legittima ed al restringimento della disponibilità dei genitori, ma tolse la condizione che n'andava congiunta, e volle migliorare la condizione delle femmine mediante pareggiamento delle medesime ai maschi che il Ministero non si attentava ancora di proporre. Se è vero, o signori, che questo pareggiamento non sia tanto contrario alla volontà del paese, sarà mantenuto, ma se egli è vero, come il Ministero lo pensa, che sia riprovato, e faccia violenza alla volontà generale del paese, almeno conviene lasciare che i padri di famiglia usino del potere che la legge attuale loro concede, non vi essendo, a mio credere, giusta ragione di correggerla o di altrimenti disporre.

Togliendo tale facoltà si dà motivo a credere che realmente vi sia l'ostacolo della volontà generale di cui si è parlato nella tornata di ieri.

Infine, l'ampliamento o la diminuzione della legittima appartenendo alla facoltà di disporre, questa vuol essere mantenuta finchè non vi sia ragione di restringerla. Questa ragione, io dico, non appare, non esiste, dunque vuol essere mantenuta.

*Molte voci. Ai voti! ai voti!*

**SINEO, relatore.** Il signor guardasigilli ha dichiarato quale fosse il suo pensiero, ma questo non cambia la natura della legge che egli aveva proposta; e non è men vero che egli proponeva una modificazione per la legittima delle femmine nelle successioni intestate come dei maschi nelle successioni testamentarie. Ora io domando se sono mutate le circostanze che rendevano giusta ed opportuna la proposta misura della legittima.

Il signor ministro ha cercato un motivo per cui doveva essere fatta questa differenza, cioè la mutazione portata alla legge della patria potestà, ma è palese il contrario; la nuova legge sulla patria potestà debbe anzi imporre al padre un maggior obbligo di provvedere ai figli dal momento in cui si lascia ai figli la facoltà di escire dalla casa paterna, e di esimersi il padre dal peso del mantenimento.

La Camera ritiene che, secondo le disposizioni del Codice, le quali non sono state toccate, il padre non ha nessun obbligo verso il figlio che esce dalla casa paterna; il padre non è obbligato che a dare gli alimenti in casa; ora, non avendo il figlio uscente dalla casa paterna azione alcuna contro il padre, è naturale che conservi un certo diritto sulla successione.

In quanto poi al freno che si vuol lasciare in mano del padre, ripeterò che non gli si toglie sintantochè gli si lascia la facoltà di raddoppiare, e per lo più ancora di triplicare e quadruplicare la porzione riservata al figlio dalla legge.

La Commissione, come il signor guardasigilli, ha il massimo rispetto per la libertà, per le prerogative della proprietà. La facoltà di disporre è anche una delle libertà che debbono essere garantite. Non crederemmo, che, come alcuno disse, fuori dei casi in cui vi sono discendenti, sia da porsi limite alla facoltà di disporre. La proprietà trae seco la larghissima facoltà di disporre; ma questa facoltà trova un limite nelle ragioni di utilità generale dalla quale non può scostarsi la legge civile, e più ancora nella giustizia. Si fa un riprovevole abuso della proprietà quando si vuole spogliare la prole, ed è ciò che tutti i legislatori vietarono, che tutti i popoli biasimarono.

La successione a favore della prole è una regola da cui, se alcuno si scosta, opera per sentimenti che debbono essere condannati e non favoriti.

Chi oserà sostenere che la libertà consiste nella facoltà di far male? Ci lusinghiamo certamente che sarebbero rari gli abusi della facoltà di testare a danno della prole. Ma questo non è un motivo per non impedirli.

Colla maggior parte delle sanzioni legislative limitanti la libertà, sia del Codice civile che del penale, non si intende di provvedere alla maggior parte dei casi. Perché vi è un Codice che punisce l'omicida, vorrassi dire che l'omicidio sia frequente, sia l'azione della maggioranza? No, certo.

Il Codice civile, come il penale, deve togliere la libertà quando se ne fa un abuso e non un uso: ora è un abuso del diritto di proprietà il voler fare uscire dalla sua famiglia una metà, o due terzi del suo patrimonio; è un usare del proprio diritto in modo sragionevole, in modo colpevole.

Presso i popoli che meglio rispettarono la proprietà, quale era il concetto della medesima che la rendeva cotanto preziosa? Era specialmente la trasmissione di questa proprietà nelle famiglie. Come dicevano i Romani, vi era una specie di condominio, ossia di comunione di proprietà tra i genitori e la prole. Di questo condominio che nasce naturalmente della proprietà, e che ne aumenta il pregio, bisogna conservarne gli effetti. Non bisogna che il padre possa disporre di una parte considerevole del patrimonio in favore degli estranei:

ecco la ragione che milita per la tesi che era stata proposta dal signor guardasigilli, e che fu con plauso accolta dalla Commissione.

Ma, dice il signor guardasigilli: se veramente l'opinione pubblica è favorevole alla successione delle femmine (perchè si ritorna sempre lì; mentre si vuol ragionare semplicemente sulla legittima, si ricade sempre nella questione delle femmine, e si vuol allargare tal facoltà ai parenti per far frode alla ragione delle femmine), se, egli dice, questo pareggiamento, che è voluto dalla legge, sarà approvato dall'opinione pubblica, allora i parenti asseconderanno nei testamenti questa disposizione. Contro quest'obiezione mi tocca di riprodurre la risposta data poc'anzi. I divieti della legge civile, come le sanzioni del Codice penale, non sono destinati a colpire la maggior parte de' casi, ma solo i casi eccezionali.

Ma io dico che importa tanto più di impedire che tali casi si rinnovino, in quanto che sono affatto contrari alla ragion naturale. Bisogna dunque che la legge civile intervenga e che li proibisca. Conchiudo notando che, se la Camera oggi non adotta la legge che le viene proposta, essa si scosta dai principii che dettarono la deliberazione di ieri, essa la rende illusoria.

**PRESIDENTE.** Darò lettura dei diversi emendamenti che sono stati proposti, fra i quali viene prima quello del deputato Chenal:

« Le liberalità per testamento non potranno eccedere il terzo dei beni del disponente, quando questi morendo lascia un solo figlio legittimo o legittimato, o l'ottavo quando ne lascia un numero maggiore. »

Domando se sia appoggiato.

(È appoggiato.)

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** Pare che sarebbe opportuno di adottare qui pure il sistema, già in altri casi analoghi seguito, di sottoporre alla votazione della Camera la questione in massima, se si voglia o no limitare la disponibilità, e variare la misura della legittima come è attualmente stabilito dal Codice civile che ci governa.

**BUNICO.** Io avrei le mie difficoltà a votare una massima a questo riguardo, per le stesse ragioni che già mi diedero luogo a dubitare intorno all'articolo 8 stato proposto dal Ministero e adottato dalla Commissione. La questione della legittima che è dovuta dai parenti ai figli è connessa coll'altra analoga della legittima dovuta ai parenti sui beni dei figli. Avvi fra l'una e l'altra una reciprocità, direi quasi, una solidarietà; ond'è che dee pure, in tutte quante le deliberazioni riguardanti la porzione disponibile, porsi ogni cura in mantenere l'accordo e l'armonia fra di esse, la quale cesserebbe se modificandosi, per esempio, la quotità della legittima dagli ascendenti dovuta ai discendenti, non si adattassero a queste innovazioni le disposizioni legislative concernenti la legittima sui beni di questi dovuta in certi casi ai primi.

In sostanza, tutte le obbligazioni che nascono dal matrimonio sono reciproche tra gli ascendenti ed i discendenti; questa reciprocità, questo vincolo vicendevole io lo trovo, e quando il Codice si occupa di alimenti, e quando si occupa di legittima.

Io vorrei dunque che la Camera pensasse ben bene prima di mettere ai voti una massima nella quale la questione della legittima dovuta agli ascendenti sia posta così isolata, e smembrata dalla sua corrispondente; talchè adottandola, verremmo ad alterare l'armonia del Codice attuale. Al qual proposito pregherei anche il signor ministro di grazia e giustizia a volerci aprire il suo pensiero.

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** Io non

posso che associarmi all'idea espressa dall'onorevole Bunico ed alle osservazioni dal medesimo fatte, vale a dire che per le altre modificazioni che non hanno un carattere di urgenza si aspetti il lavoro della Commissione. Ella vedrà se sia il caso di ritoccare la legittima o nell'interesse degli ascendenti, o nell'interesse dei discendenti, mentre esiste una grande analogia tra la misura della legittima dovuta agli uni e la legittima dovuta agli altri; e questo io credo che sia un motivo di più per lasciare intanto sospesa ogni modificazione a questo riguardo, massime non essendovi alcun motivo di urgenza, nè essendovi richiamo dal lato del pubblico: io sono certo che la Commissione potrà meglio maturare la cosa.

**SINEO, relatore.** Mi rincresce di non poter accettare la proposizione accettata dal signor ministro. La legittima ai parenti appartiene ad un ordine di successioni diverso da quello che concerne il caso in cui siavi prole; è dunque un caso diverso ed è anche concepito in termini diversi l'articolo del Codice civile che provvede in questi termini (articolo 722):

« Se il testatore non lascia nè figli, nè discendenti, ma ascendenti, egli non può disporre che dei due terzi. »

Qui non si tratta della legittima degli ascendenti. Se converrà di accrescere anche la legittima degli ascendenti, a questo si provvederà ulteriormente. Nella formola usata dalla Commissione non si tratta che della legittima dei discendenti; votiamo intanto sopra questa; e quindi, se vorremo portare qualche modificazione per quanto concerne gli ascendenti, lo faremo ulteriormente.

**PRESIDENTE.** La proposta primitiva era di mettere ai voti la massima, ma dietro le osservazioni di alcuni deputati pare che il voto su questa massima potrebbe portare qualche inconveniente; laonde fu invece proposta una questione sospensiva, affinché cioè si differisca per ora l'adozione di questa massima.

**PINELLI, ministro dell'interno.** La questione è di rimandare alla Commissione di occuparsi di questa legge.

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** Io metterò ai voti la massima che è di sospendere la discussione, o, per meglio dire, di sospendere la votazione sulla massima.

**SINEO, relatore.** La questione sospensiva, quando tende ad eliminare affatto la legge, a far sì che la Camera non se ne occupi più, salvo dietro nuovo eccitamento del Governo, è qualche cosa di più che una sospensione, è la reiezione della legge. Non bisogna velare le deliberazioni che si prendono. O si vuole o non si vuole questa legge. Se si vuole, si ammetta. Se non si crede ancora bastantemente discussa, si discuta e poi si voti. Sarebbe veramente lamentevole che dopo una sì lunga discussione si venisse a concludere che non si può concludere.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Io concorro nel sentimento del deputato Sineo, che realmente questo voto di sospensione indeterminata senza nessun'altra clausola equivarrebbe al rigettare la legge; laonde, appunto perchè questa è una questione che dovrà essere di nuovo esaminata e considerata sotto i suoi varii aspetti, quando verrà in discussione quella della modificazione della legittima dovuta agli ascendenti sui patrimoni dei discendenti, mi pare che sia più opportuno che si voti se si debba rimandare questa legge alla Commissione di legislazione che è incaricata dell'esame delle modificazioni da farsi al Codice civile, perchè in tal modo sarà conservata l'armonia della legislazione desiderata dal deputato Bunico; che se invece votiamo la massima as-

soluta, cadiamo negli inconvenienti dallo stesso onorevole preopinante accennati; cioè di determinare che vi debba essere una modificazione della legittima dovuta ai discendenti per non lasciare una disarmonia tra questa legge e quella che stabilisce il limite della legittima dovuta agli ascendenti; ovvero rigetteremo la massima, e metteremo così fuori di questione la modificazione della legittima tanto degli ascendenti quanto de' discendenti.

**GUGLIANETTI.** La proposizione del signor ministro dell'interno è affatto contraria agli usi parlamentari.

Questa Commissione di legislazione è istituita dal Governo, dipende da lui, e la Camera non ha nulla di comune con essa.

Un progetto di legge è stato sottoposto dal Ministero alla Camera, questa lo ha mandato ad una Commissione, la quale dopo averlo esaminato e modificato come credea, lo sottopone oggi all'approvazione della Camera.

Essa lo può approvare o rigettare; e in quest'ultimo caso non v'è ostacolo perchè nella prossima Sessione venga la legge stessa o dal Ministero o da qualche membro del Parlamento riprodotta.

Ma il domandare che sia rinviata ad una Commissione che esiste in fuori della Camera, che essa legalmente non riconosce e non può riconoscere, mi sembra una vera mostruosità, una cosa affatto nuova ne' fasti parlamentari.

Ora si deve, a mio avviso, votare sulla questione di massima, per vedere cioè se la Camera voglia o no occuparsi della proposta modificazione all'articolo del Codice civile di cui trattasi.

Se la Camera crederà non doversene occupare, allora il Ministero prenderà i suoi concerti colla Commissione da lui creata, le rimanderà il presente progetto per sottoporlo poi nuovamente al Parlamento in un'altra Sessione, quando così lo creda, ma il voler indurre la Camera a farlo essa medesima è un sistema che non può assolutamente venir accolto dalla Camera.

Perciò m'oppongo formalmente alla proposizione del signor ministro dell'interno.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Io convengo che la Camera non può entrare in rapporto diretto colla Commissione di legislazione nominata dal Governo, ma non credo poi che sia decretata una formola a cui debba tenersi sacramentalmente la Camera nelle sue deliberazioni sopra i progetti di legge, e che questa formola debba essere necessariamente o il rigetto o l'accettazione.

Parmi invece che qualunque proposizione, o fatta dal Ministero o nata dalla iniziativa del Parlamento, possa dalla Camera essere rinviata al Ministero, onde la comunichi alla Commissione incaricata della revisione del Codice civile.

Mi si oppone che la Camera deve ignorare perfino che esista questa Commissione. Ma quando il Ministero con decreto reale ha stabilita una Commissione per riformare la legislazione è impossibile che la Camera ne ignori l'esistenza, perchè la Camera non può ignorare ciò che sa. Rimandando poi la legge a questa Commissione parmi che la Camera emetterebbe un voto per nulla contrario agli usi costituzionali, e il quale avrebbe fuor d'ogni dubbio una vera e reale efficacia.

**CADORNA CARLO.** Il dubbio nacque da che si disse che nel deliberare sulla massima si pregiudica la questione della legittima dovuta agli ascendenti. Mi pare che questo timore non sia fondato per verun rapporto. Quando è dovuta la legittima ai figli non lo è mai contemporaneamente agli ascendenti, e viceversa quando la legittima spetta agli ascendenti

non ci sono figli, cosicchè è impossibile che la determinazione della quotità della legittima dovuta ai figli possa recare verun nocumento alla legittima che è dovuta agli ascendenti.

Tutta la questione sta in vedere se la Camera crederà opportuno di modificare anche la quotità di questa.

Chiunque lo creda utile potrà sì proporre quelle modificazioni a tale riguardo che gli paiono più convenienti, ma non vedo come abbavi una necessaria connessione tra le due questioni, e parmi che la massima può essere decisa senza pericolo di sorta.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**CAVOUR.** Mi duole di occupare più lungamente l'attenzione della Camera, ma trattandosi qui di una vera questione costituzionale, chiederei la permissione di aggiungere alcune brevi osservazioni.

Io veramente non credo col signor ministro dell'interno che la Camera possa rimandare questa questione ad una Commissione estranea al Parlamento, mentre sarebbe evidentemente contrario a tutti gli usi del sistema costituzionale. Quindi io non posso votare per il rinvio di questa questione a una Commissione di cui conosciamo l'esistenza sì, ma non la conosciamo legalmente. E, per dire la verità, quanto a me non conosco nemmeno di chi sia composta, cosicchè sarebbe rimandata ad un corpo ignoto. Ma io credo che si possa adottare costituzionalmente un altro sistema, quello cioè per cui non si viene a pronunziare fin d'ora su questo principio.

Quantunque questa questione sia stata così a lungo e così sapientemente discussa dagli onorevoli preopinanti, nella mente di molti potrebbe non essersi formata ancora una piena ed intiera convinzione. È questione gravissima, complicatissima, che divide gli spiriti più istruiti, e non sarebbe meraviglia che molti membri di questa Camera, non usi alle discussioni legali, non avessero potuto in una sola seduta, in poche ore, formarsi una completa convinzione. Quindi molti potrebbero opinare non essere opportuno l'emettere un giudizio su questo principio. Vi sono tre sistemi: accettare in un senso, accettare in un altro, o sospendere il giudizio. Quando si tratta di questioni di fatto, di questioni d'amministrazione, un giudizio sospensivo può aver gravissimi inconvenienti, ma in fatto di legislazione, quando si deve pronunziare un giudizio così grave come quello della fissazione della legittima, io credo che sia minore inconveniente il rimandarlo che il prendere una decisione arrischiata, non abbastanza maturata; in quanto a me ho già una profonda convinzione, e crederei di poter votare in piena cognizione di causa.

E qui mi permetterò di protestare contro un'osservazione del signor relatore, che ha detto che coloro che combattevano la proposta della Commissione avevano un fine celato, e volevano neutralizzare il voto emesso ieri dalla Camera. In quanto a me ho votato ieri sera in favore dell'eguale riparto perchè tale era la mia convinzione, e così mi suggeriva la mia coscienza, e spero che mi si renderà questa giustizia di concedermi che io non son uso nè a celare il mio voto, nè a mascherare la mia opinione.

Io dico adunque che la Camera potrebbe rimandare questa decisione ad un'altra Sessione, poichè questo mi pare richiegasi dalla gravità di questa questione non ancora abbastanza maturata e dall'interesse grandissimo che tutti abbiamo che essa venga saviamente decisa; per tal modo nessuna opinione verrà pregiudicata e rimarrà aperta la via a prendere poi con maggior maturità di consiglio quella deliberazione

che appaia da preferirsi. Laonde propongo le quistione pregiudiziale.

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** Io domando la parola unicamente per insistere ancora sull'osservazione fatta dall'onorevole deputato Bunico, al quale non risponde l'onorevole deputato Cadorna.

L'onorevole deputato Bunico disse che vi era reciprocità (ed è vero) tra la misura della legittima dovuta ai discendenti, e la misura di quella dovuta ai discendenti. L'onorevole deputato Cadorna invece disse non esservi una necessaria connessione fra l'una e l'altra. Altro per verità è che le due legittime abbiano una misura reciproca, altro è che le due legittime concorrano insieme, ossia che si presenti il caso di doverle contemporaneamente accettare. Egli è poi sempre necessario che vi sia un'armonia, una reciprocità nella misura delle due legittime; quindi, se si vuole stabilire separatamente la misura della legittima ai figli, si corre il rischio di andare contro all'avviso di molti, i quali non sarebbero per adottarla quando dovesse indurre una certa differenza rispetto a quella stabilita a favore degli ascendenti.

**SINEO, relatore.** Havvi una reciprocità fra gli ascendenti e i discendenti nella legittima, ma questa reciprocità nella mente di nessun legislatore non si è mai estesa sino alla misura della legittima.

Sia nel nostro Codice, sia in tutti i Codici conosciuti, la misura della legittima dei genitori non è determinata dalla misura della legittima dei discendenti. Convieni di fissare unicamente ed immediatamente la misura della legittima.

Le proposte sospensive sogliono essere accolte con favore dagli uomini coscienziosi che bramano sempre di acquistare nuovi lumi.

Ma io faccio presente alla Camera che qui si tratta di rendere efficace il richiamo delle femmine ai diritti civili, ai quali si farebbe frode, se la misura della legittima fosse troppo debole.

**PRESIDENTE.** La questione pregiudiziale è dessa appoggiata?

(È appoggiata.)

**BUNICO.** Io trovo che la proposta fatta dal signor ministro dell'interno non è accettabile, perchè il Parlamento non deve mettersi in nessun rapporto colla Commissione di legislazione che egli non conosce nè deve conoscere, ma proporrei invece alla Camera di accettare la questione sospensiva in questo senso, che cioè il rinvio si facesse alla Commissione stata nominata dalla Camera, e della quale è relatore l'onorevole deputato Sineo, affinché meglio esaminate le disposizioni del Codice civile relative alle due legittime, cioè gli articoli 719, 722, 723, presentasse alla Camera quelle proposizioni a questo riguardo che le paressero essere del caso. Io pregherei adunque il signor presidente a mettere ai voti la questione sospensiva così concepita, che cioè si rimandi alla Commissione nominata dalla Camera di meglio esaminare le disposizioni del nostro Codice relative alla legittima.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare che essendo proposta la questione pregiudiziale, io la debbo porre ai voti prima e semplicemente, a meno che essa venga ritirata.

**SINEO, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** È sulla questione pregiudiziale?

**SINEO, relatore.** È precisamente sulla questione pregiudiziale.

Io credo che se la questione pregiudiziale si riduce ai limiti proposti dal signor Bunico, non vi possa essere difficoltà

per parte della Commissione di accettarla, appunto per togliere ogni dubbio che potesse nascere nella mente dei nostri colleghi. Quelli che crederanno di soccorrere colle loro idee alla Commissione, possono essere persuasi che essa si farà un religioso dovere di tenerne debito conto.

Io quindi, a nome della Commissione, accetto la proposizione sospensiva formolata nei termini proposti dal signor Bunico.

**PRESIDENTE.** Domando al signor Cavour se persiste nella sua proposta.

**CAVOUR.** Persisto nella proposta della questione pregiudiziale.

L'osservazione del deputato Bunico, che è assennata assai, dipende dall'adozione del principio contenuto nell'articolo della Commissione. Se si fosse votato il principio da esso proposto, io consentirei al rinvio alla Commissione, affinché coordinasse la disposizione relativa alla legittima degli ascendenti a quella concernente la legittima dei discendenti. Ma non credo che la Camera possa, nello stato attuale della questione, decidere su questo punto, e ritengo che sia miglior consiglio di rimandarla ad un'occasione in cui la Camera su questo punto sia più illuminata.

Ripeto adunque che, sebbene io abbia già una convinzione in proposito, credo tuttavia più conveniente e più consono all'opinione di molti dei nostri colleghi il differire ogni decisione.

**PRESIDENTE.** Pongo adunque ai voti la questione pregiudiziale proposta dal deputato Cavour.

(Dopo prova e controprova, la Camera la respinge.)

Ora resta la questione sospensiva, cioè il rinvio alla Commissione, restando sempre fermo che la massima non è ancora adottata.

**BUFFA.** Che la massima non sia adottata sta bene; ma vorrei che stesse pur fermo il punto sulla chiusura della discussione generale sull'articolo che ci è stato proposto quest'oggi, perchè altrimenti venendo la Commissione coll'aggiunta di qualche articolo si rifarebbe di nuovo la discussione che abbiamo fatta finora.

**PRESIDENTE.** Lodo la precauzione del deputato Buffa (*ilarità*), e si terrà conto nella votazione di questa sua osservazione.

Invito adunque la Camera a dichiarare se intenda rinviare alla sua Commissione l'articolo in discussione per una nuova relazione sul medesimo.

(La Camera dichiara il rinvio.)

La seduta è sciolta alle ore 5.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Continuazione della discussione sulle modificazioni al Codice civile;

2° Relazione di petizioni.

## TORNATA DEL 20 OTTOBRE 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO BUNICO, VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Appello nominale — Petizione 1757 mandata alla Commissione — Annunzio di modificazioni nel Ministero — Petizioni dichiarate d'urgenza — Congedi — Presentazione di un progetto di legge relativo alla biblioteca dell'Università di Torino — Istanza del deputato Capellina per la presentazione di un progetto di legge intorno all'insegnamento secondario — Risposta del ministro — Relazione di petizioni — Secondo appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 4 3/4 pomeridiane.

**BUTTINI segretario**, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**MICHELINI G. B.**, segretario, legge il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

1755. Franzero Pietro Maria, sacerdote, lagnasi che il ministro di grazia e giustizia non abbia ancor provveduto sulla sua petizione 421 statagli trasmessa da questa Camera il 25 febbraio 1849 con cui chiedeva provvedimenti al misero suo stato.

1756. Anfosso Pietro Giovanni e Morro Gerolamo, consiglieri del comune di Andora, rinnovano istanze affinché si provveda sollecitamente ed energicamente contro le malversazioni e gli abusi dei fabbricieri della parrocchia di San Bartolomeo.

1757. Ballerini Luigi, di Garlasco, propone che nelle disposizioni testamentarie il patrimonio debba dividersi in tante parti quanti erano i genitori ed i figli componenti la famiglia al momento del decesso del testatore. L'una di queste sia la parte disponibile di caduno dei genitori.

1758. I sindaci e consiglieri delle comuni componenti presentemente il mandamento di Andora protestano contro la soppressione di quella giurisdizione, e chiedono che la medesima sia trasferita nella borgata detta *Ai Lanfredi*.

1759. Gavino Michele, di Vernazza, notaio, rassegna osservazioni sul notariato.

1760. Perone Francesco, di Vigevano, chiede che non venga approvato il regolamento daziario di quella città o venga modificato in essa l'enorme dritto che ora pesa sulla fabbricazione della birra.